

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE
SU AREE PUBBLICHE**

**Approvato con deliberazione consiliare
n.74 del 29.10.1999, modificato ed integrato
con deliberazioni consiliari n.96 del
22.12.2005, n.21 del 28.03.2006,
n. 59 del 29.09.2006, n.32 30.05.2007, n. 43
del 27.06.2008 e n.15 del 25.02.2010**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
COMUNALI IN MATERIA DI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**
Legge regionale 23 novembre 2018, n° 62

**Approvato con Deliberazione Consiliare
n.74 del 29.10.1999**

**Modificato ed integrato con Deliberazione
Consiliare n. 96 del 22.12.2005**

**Modificato ed integrato con Deliberazione
Consiliare n.21 del 28.03.2006**

**Modificato ed integrato con Deliberazione
Consiliare n. 59 del 29.09.2006**

**Modificato ed integrato con Deliberazione
Consiliare n.32 30.05.2007**

**Modificato ed integrato con Deliberazione
Consiliare n. 43 del 27.06.2008**

**Modificato ed integrato con Deliberazione
Consiliare n.15 del 25.02.2010**

**Modificato ed integrato con Deliberazione
Consiliare n. _____ del _____**

TITOLO I – NORME GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, lett. 1), della Legge Regionale 3 marzo 1999 n. 9 – Norme in materia di commercio su aree pubbliche, e costituisce parte essenziale ed integrante del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

TITOLO 1 – NORME GENERALI

Articolo 1 -

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dal Piano del Commercio su area pubblica del Comune di Sesto Fiorentino, approvato ai sensi dall'articolo 43 della legge regionale 23 novembre 2018, n° 62 "Codice del commercio".
2. Il presente Regolamento, che fa parte integrante del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il Piano e/o il presente regolamento, ove necessario, devono essere aggiornati ed integrati, di norma, con le stesse modalità previste per la prima approvazione. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per “Decreto” il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 – Riforma della disciplina relativa all’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- b) per “ Legge Regionale” la L.R. 3 marzo 1999 n. 9 – Norme in materia di commercio su aree pubbliche;
- c) per “miglioria” la facoltà dell’operatore concessionario di posteggio in un mercato o una fiera di trasferire la propria attività in altro posteggio, non ancora assegnato;
- d) per “ scambio” la facoltà degli operatori concessionari di posteggio in un mercato o una fiera di scambiarsi il posteggio a vicenda;
- e) per “ spunta” operazione mediante la quale, una volta registrato le assenze degli operatori concessionari di posteggio, si procede all’assegnazione temporanea dei posteggi liberi agli aventi diritto;
- f) per “ spuntista” l’operatore su aree pubbliche che ha titolo per partecipare alla spunta;
- g) per “ soggetti portatori di handicap” i soggetti di cui agli artt. 3 e 4 della Legge n.104/1992

Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia integralmente a quanto disposto dall’art. 27 del Decreto e dall’art. 2 della Legge Regionale.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità destinata all'esercizio dell'attività commerciale, in giorni stabiliti per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per mercato rionale si intende l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità di norma localizzata nei quartieri fuori dal centro cittadino, composto da non oltre 40 posteggi, attrezzata o meno;
- e) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, e senza rilevazione delle presenze/assenze dei concessionari
- f) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
- g) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di

- promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- i) per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
 - j) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
 - k) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
 - l) per spunta: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato e nella fiera a imprenditori ambulanti;
 - m) per spuntista, l'operatore che non essendo titolare di concessione di posteggio concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
 - n) per settore merceologico, la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare;
 - o) per attività stagionali: le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;

Articolo 3 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica

L'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolta:

- a) su posteggi dati in concessione decennale;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

L'autorizzazione di cui alla lett. a) abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale ed alla partecipazione alle fiere.

Il rilascio della autorizzazione e della concessione decennale è disciplinato dagli artt. 4 e 5 della Legge Regionale.

L'autorizzazione di cui alla lett. b) abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago, a partecipare alle fiere in qualità di concessionario e di spuntista.

La domanda di rilascio della autorizzazione per il commercio itinerante, da rivolgersi al Comune di residenza ovvero, in caso di società di persone, al comune ove la società ha la propria sede legale, si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 30 giorni.

Il rilascio dell'autorizzazione per il commercio itinerante è disciplinato dall'art. 6 della Legge Regionale.

La cessione o l'affidamento in gestione dell'attività ad altro soggetto comporta anche il

- p) per specializzazione merceologica all'interno del settore merceologico: la particolare tipologia di merce abbinata al singolo posteggio o mercato/fiera per garantire la manifestazione stessa;
- q) per vendita speciale: la particolare tipologia di merce che necessita di ulteriore titolo abilitativo;
- r) per miglitoria, la possibilità di un operatore con concessione di posteggio in una fiera o su un mercato, di scegliere un altro, purché non assegnato;
- s) per scambio la possibilità tra due operatori concessionari di posteggio di una fiera o di un mercato, di scambiare il posteggio.

Articolo 3 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regione Toscana n. 62/2018 e può svolgersi:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP se effettuata su posteggio dato in concessione e a Scia se effettuato in forma itinerante.
3. L'Autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche rilasciata contestualmente alla concessione di posteggio, abilita inoltre:
 - a) all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale;
 - b) all'esercizio nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati;
 - c) alla partecipazione alle fiere e altre manifestazioni commerciali.
4. La SCIA per la vendita in forma itinerante abilita:
 - a) all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
 - b) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si

trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze, le quali potranno essere vantate dal subentrante per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi nei mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Le presenze maturate alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non al tipo di titolo autorizzatorio posseduto.

trovi, per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;

- c) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati;
 - d) alla partecipazione alle fiere.
5. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria ed in particolare del D.P.G.R. n. 40/R del 2006 e s.m.i...
 6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali, non comunali, è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
 7. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente ai dipendenti e/o ai collaboratori. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con l'esibizione di copia del contratto di lavoro o con dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 467 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che è esibita su richiesta dei soggetti incaricati alla vigilanza ed al controllo.
 8. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo della regolarità contributiva, ai sensi della Legge Regionale n° 62/2018 e s.m.i.. Le verifiche della regolarità contributiva sono effettuate:
 - a) In caso di nuova assegnazione di posteggio;
 - b) In caso di avvio di attività itinerante;
 - c) In caso di subingresso in posteggio;
 - d) In caso di partecipazione a fiere e mercati promozionali o straordinari;
 - e) Una volta all'anno ai titolari di posteggi in concessione pluriennale.
 9. In sede di assegnazione di posteggio alla spunta. In caso di subingresso nei posteggi, la mancata regolarità contributiva del cedente e/o del subentrante comporta la decadenza

Articolo 4 **Esercizio dell'attività**

L'attività di commercio su area pubblica deve essere svolta personalmente dal titolare dell'autorizzazione.

In caso di società di persone l'attività può essere esercitata dai singoli soci.

In caso di assenza del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito, su delega, ai dipendenti, ai collaboratori familiari, ai lavoratori interinali, ai collaboratori coordinati e continuativi, agli associati in partecipazione.

Tali soggetti devono essere espressamente indicati nell'autorizzazione. Ai fini del controllo, è sufficiente l'esibizione, da parte dell'interessato, di copia della comunicazione inoltrata in merito all'Amministrazione Comunale.

La nomina del delegato non è richiesta nei soli casi di assenza temporanea del titolare.

del posteggio se non interviene la regolarizzazione entro i termini stabiliti dalla legge.

Articolo 4 - **Imprenditori agricoli**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli per quanto attiene al rilascio delle sole concessioni di posteggio nei mercati, o della concessione temporanea per le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie, nonché per l'esercizio delle attività di vendita per l'occupazione giornaliera di posteggi loro riservati e temporaneamente vacanti. Per l'esercizio in forma itinerante o su posteggio sul territorio Comunale l'imprenditore agricolo dovrà dimostrare l'avvenuta comunicazione della dichiarazione di cui all'art. 4 comma 2 del D.lgs. 228/2001 e di essere in possesso della regolarità contributiva.

Articolo 5

Durata delle concessioni di posteggio

Le concessioni hanno validità decennale.

Le concessioni si intendono rinnovate per ulteriori dieci anni, a meno che l'Amministrazione non abbia comunicato al concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza, di non procedere al rinnovo, previa apposita e motivata deliberazione del Consiglio Comunale.

Alla scadenza, l'Amministrazione Comunale provvede a verificare la sussistenza, in capo al concessionario, dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

Nel caso in cui l'area in cui si trova il posteggio non sia di proprietà comunale, la validità temporale della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte dell'Amministrazione.

Articolo 6

Modalità di utilizzo del posteggio

E' fatto divieto di occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata, e di occupare spazi comuni riservati al transito e comunque qualsiasi altro spazio non indicato in concessione. E' altresì vietato modificare i limiti spaziali del posteggio assegnato.

Le tende a protezione del banco di vendita devono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore, nella parte più bassa, a m 2,30; nella parte frontale possono sporgere dallo spazio concesso per un massimo di m 1.

E' proibito, nell'allestimento delle strutture destinate alla vendita, piantare al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo e, comunque, danneggiare il posteggio. In tal caso l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Agli operatori dei mercati e delle fiere è fatto obbligo di osservare l'allineamento dei banchi

Articolo 5 -

Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati e/o con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza, devono essere in possesso di idonea certificazione stabilita dalla vigente normativa e sono tenuti ad esibirla in caso di controllo.
3. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia e esclusivamente in un posteggio riservato alla vendita di animali vivi. Nei mercati e nelle fiere, è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio, o nei posteggi contigui, in cui sono esposti e/o commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

Articolo 6 -

Modalità e norme generali per lo svolgimento dell'attività

1. È vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, ed occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. È vietato fondere i posteggi, essi devono rimanere distinti e non possono divenire un unico spazio di vendita.
2. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato a condizione che:
 - a) siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a ml. 2,50,
 - b) sporgano dallo spazio concesso, nella sola parte frontale, per un massimo di ml. 1,00,
 - c) non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.

sulla parte frontale, salvo diversa disposizione degli addetti al controllo

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori e di amplificazione, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di musica e similari, sempre che il volume sia tale da non creare disturbo al pubblico ed agli altri operatori. E' altresì vietato provocare clamori e lanciare grida per attirare i clienti.

E' fatto obbligo all'operatore di lasciare il posteggio sgombro da rifiuti al termine dell'occupazione.

3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende suindicate, non deve essere collocata al di fuori della proiezione della superficie assegnata.
4. È obbligatorio che in ogni posteggio venga collocato un (1) veicolo di categoria N (camion negozio o veicolo idoneo a contenere merci ed attrezzature) con cui trasportano le attrezzature e le merci per l'esercizio dell'attività di vendita sul mercato entro lo spazio assegnato. Il veicolo dovrà essere posizionato parallelamente al lato lungo del posteggio in concessione e retrostante al banco di vendita, fatta eccezione per i posteggi ubicati lungo il torrente Rimaggio per i quali i veicoli dovranno essere posizionati parallelamente al torrente. È vietato occupare il posteggio con mezzi diversi dai veicoli di cui al primo capo verso. Tale obbligo non si applica ai posteggi riservati ai produttori agricoli e al posteggio n. 22 di piazza del Mercato, le cui dimensioni non consentono la presenza di un veicolo.
5. In deroga al precedente comma 4, i concessionari titolari in proprietà o in affitto al 31/12/2018 di due posteggi adiacenti possono conservare all'interno dei due posteggi un solo mezzo. Tale deroga è consentita esclusivamente fino a che non viene ceduto o affittato uno o entrambi i rami di azienda adiacenti.
6. È altresì fatto obbligo osservare l'allineamento dei banchi sulla parte frontale, intesa come lato lungo del posteggio;
7. È proibito piantare al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo e, comunque, danneggiare il posteggio. In tal caso l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
8. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori e di amplificazione, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di musica e similari, sempre che il volume sia

- udibile esclusivamente nell'ambito del posteggio e pertanto tale da non creare disturbo al pubblico ed agli altri operatori collocati negli spazi limitrofi.
9. È vietato occupare con qualsiasi oggetto o materiale aree al di fuori degli spazi assegnati con la concessione.
 10. È vietato lasciare rifiuti nel posteggio al termine dell'occupazione, fermo restando l'obbligo per gli operatori di effettuare la raccolta differenziata secondo le direttive stabilite dall'Amministrazione Comunale con il Gestore del servizio.
 11. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica.
 12. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico), è considerato assente a tutti gli effetti.
 13. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, ove si presenti dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
 14. È obbligatoria l'esibizione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio qualora richiesto dagli organi di vigilanza.
 15. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto dalle normative vigenti, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
 16. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, con la specifica dicitura (merce usata) ben visibile. La merce usata deve essere distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.

Articolo 7

Obblighi degli operatori (titolari e spuntisti)

E' vietato vendere generi diversi da quelli indicati nella autorizzazione.

E' fatto obbligo agli operatori di rispettare gli orari di vendita, accesso e rimozione delle attrezzature, indicati nel presente regolamento.

Nell'esercizio dell'attività, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni imposte dalla normativa igienico sanitaria in relazione a personale, strutture ed attrezzature.

L'attività di vendita deve essere svolta dal titolare dell'autorizzazione o dai soci, nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata ad una società di persone. In assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è con sentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari, in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità. Essi sono tenuti a comprovare il rapporto di lavoro ed il possesso dei necessari requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da esibire a richiesta degli incaricati alla vigilanza.

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione Comunale le varie somme connesse all'occupazione del posteggio con modalità e scadenze stabilite. In caso di subingresso nell'attività il nuovo concessionario o succede al precedente in tutti i rapporti attivi e passivi pendenti; in conseguenza di ciò qu estì sarà tenuto a corrispondere gli oneri dovuti dal precedente concessionario, qualora sussistono importi non onorati.

E' fatto obbligo agli operatori di tenere ostensibile ed a disposizione degli addetti al controllo l'autorizzazione, la contestuale concessione, ogni altro atto di assenso, autorizzazione e/o abilitazione, comunque denominato, necessario per la vendita di particolari prodotti e le ricevute di pagamento degli oneri riferiti all'anno in corso.

L'operatore cosiddetto "spuntista" del mercato settimanale, giornaliero o per la mezza giornata è tenuto al pagamento di un diritto fisso di occupazione del posteggio occasionalmente libero. Tale diritto viene stabilito nella misura di

Articolo 7 -

Vendita per mezzo di veicoli

1. L'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli commerciali è consentito solamente mediante l'utilizzo di autoveicoli rimorchi o scarrabili (camion negozio) appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione sanitaria.
2. Il Comune può consentire in alcune aree del settore alimentare il mantenimento nel posteggio di veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

euro 30 (trenta) per l'intera giornata e di euro 20 (venti) per la mezza giornata.

Il diritto fisso da applicare nei periodi in cui il mercato settimanale si svolge per mezza giornata (periodo estivo) è di euro venti, anche se trattasi dell'intera giornata.

Il pagamento deve essere effettuato contestualmente all'assegnazione in modo che gli addetti al controllo possono effettuare le verifiche di competenza. In caso di mancato pagamento del diritto fisso giornaliero e di altre somme precedentemente dovute, l'operatore cosiddetto "spuntista" non acquisisce il punteggio né può occupare alcun posteggio fino a totale pagamento delle somme dovute.

L'importo del diritto fisso sarà annualmente rivisto con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto delle somme richieste agli assegnatari di posteggi. In assenza di ulteriori determinazioni il presente importo rimane invariato.

In ogni caso l'operatore cosiddetto "spuntista", in caso di subingresso nell'attività di altro operatore "spuntista", succede al precedente in tutti i rapporti attivi e passivi pendenti; in conseguenza di ciò questi sarà tenuto a corrispondere gli oneri dovuti dal precedente concessionario, qualora sussistano importi non onorati.

L'operatore cosiddetto "spuntista" che occupa un posteggio occasionalmente libero nella Fiera Antiquaria o nella Fiera Arcobaleni è tenuto al pagamento di un unico diritto fisso di occupazione stabilito in euro 15.00 (quindici) per l'intera giornata di vendita.

L'operatore cosiddetto "spuntista" che occupa un posteggio occasionalmente libero nella Fiera dei Fiori è tenuto al pagamento di un unico diritto fisso di occupazione stabilito in euro 60.00 (sessanta) per l'intera giornata.

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione Comunale gli importi relativi alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico entro il 31 marzo, per il primo semestre, ed entro il 30 settembre, per il secondo, di ogni anno (salvo diversa disposizione), ed ogni altra somma riferibile alla occupazione del posteggio.

Articolo 8

Svolgimento del mercato

Il mercato settimanale per il commercio al dettaglio dei generi alimentari e non alimentari si svolge ogni sabato nella Piazza del Mercato e nella Piazza Lavagnini e nella Piazza Vittorio Veneto.

Qualora il giorno del sabato cada nelle festività del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre il mercato si svolgerà nel giorno antecedente. La Giunta Comunale potrà valutare richieste di posticipo che pervengano dagli operatori. In occasione delle manifestazioni del Settembre Sestese, della Fiera d'Agosto di ogni altra manifestazione che l'Amministrazione Comunale organizza nel corso dell'anno (modifica Delib. C.C. n.43 del 27.06.2008) il mercato potrà subire spostamenti sulla base delle disposizioni del Dirigente del Settore Sviluppo Economico, in accordo con l'Ufficio Traffico ed il Comando Polizia Municipale.

Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 7.30 alle ore 19.30 (periodo invernale). Nel periodo 15 giugno – 15 settembre la chiusura è anticipata alle ore 13.30 (periodo estivo).

L'accesso all'area del mercato è consentito ai concessionari dalle ore 6.00 alle ore 8.15. In ogni caso, gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all'attività di vendita entro e non oltre le ore 8.45, fatto salvo il caso degli spuntisti.

Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita.

In casi particolari, è consentita la realizzazione di mercati straordinari, intesi come edizioni aggiuntive del mercato settimanale, con lo stesso organico delle edizioni ordinarie. In tali casi, verranno conteggiate esclusivamente le presenze degli spuntisti.

Articolo 8 -

Orari

1. Gli orari di entrata e di uscita dei concessionari di posteggi nonché degli orari di vendita nei mercati, nelle fiere sono indicate nelle singole schede del piano, allegate al presente Regolamento, mentre per le fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato gli orari vengono determinati con provvedimento del Sindaco.
-

Articolo 9

Criteri di assegnazione decennale dei posteggi

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando nel quale sono specificati i posteggi da assegnare, nonché i termini, le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande.

L'assegnazione dei posteggi avviene in base ad una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità di presenza maturata nell'ambito del mercato;
- ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.

L'assegnazione di posteggi a soggetti portatori di handicap avviene sulla base di una graduatoria specifica, formulata secondo i criteri di cui al comma precedente.

Articolo 9 -

Modalità di assegnazione dei posteggi in concessione nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato.

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera, e nei posteggi fuori mercato è effettuato, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. Il bando contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, all'intera fiera od a singoli posteggi;
 - d) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria.
4. Prima della pubblicazione del bando Comunale si può procedere alla predisposizione di bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliori, qualora venga fatto apposita richiesta da uno o più operatori del commercio, anche a prescindere dalle scadenze di cui al comma 1.
5. Nel caso di partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato della Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla

- disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato è presentata al SUAP secondo le modalità contenute nel bando.
 7. Ai sensi del Regolamento COSAP, per l'assegnazione di una concessione di suolo pubblico, occorre che il richiedente sia in regola con i pagamenti derivanti da precedenti occupazioni di area pubblica.
 8. I requisiti previsti per la partecipazione ai bandi devono essere posseduti al momento della pubblicazione del bando e mantenuti fino alla definitiva assegnazione del posteggio.
 9. L'autorizzazione e la concessione di posteggio hanno durata dodicennale e sono rilasciate contestualmente. La concessione di posteggio è tacitamente rinnovata alla scadenza. Per le fiere promozionali e le manifestazioni commerciali a carattere straordinario la durata della autorizzazione e delle relative concessioni di posteggio hanno durata rispettivamente pari a quella prevista dal bando di assegnazione e dal progetto deliberato dalla Giunta.
 10. Un soggetto può essere titolare al massimo di due concessioni di posteggio nel medesimo mercato o fiera, per lo stesso settore merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento; massimo di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, e comunque non oltre due per ogni settore merceologico.
 11. Nel caso di svolgimento di una fiera o fiere promozionali è ammessa la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche o altro titolo (commerciante in sede fissa, artigiani, ecc.) ma comunque iscritto nel Registro delle Imprese.

Articolo 10

Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati a produttori agricoli

L'assegnazione decennale dei posteggi riservati a produttori agricoli è formulata

secondo i criteri di cui all'art. 9.

Per questa particolare categoria di soggetti, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese viene sostituito facendo riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963 ovvero alla data di presentazione della denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.

I titolari dei posteggi, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono comprovare la propria qualità di produttore agricolo a mezzo auto certificazione da presentarsi presso l'ufficio competente.

12. Nel caso in cui l'area su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della relativa autorizzazione e concessione sarà vincolata alla concreta disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 10 -

Criteri di priorità di assegnazione di posteggi nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi fuori mercato.

1. L'assegnazione dei posteggi nei mercati e nei posteggi fuori mercato e nelle fiere deve essere nel rispetto dei seguenti ordini di priorità:
 - a) maggiore anzianità di presenza in qualità di "Spuntista" maturata nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche.
 - b) imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni.
 - c) essere in possesso di una concessione di posteggio nei comuni della città Metropolitana;
2. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali di nuova istituzione il posteggio viene assegnato tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo dal richiedente, quale risulta dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
3. L'assegnazione di posteggi nelle fiere promozionali già istituite, il comune assegna i posteggi tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale.
4. I posteggi riservati ai portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e agli imprenditori agricoli professionali di cui alla legge 27 luglio 2007, n. 45, sono assegnati secondo i criteri indicati al precedente comma 1.

Articolo 11

Modalità di registrazione e di calcolo delle presenze dei concessionari

Mantengono piena efficacia le registrazioni relative alle presenze dei concessionari effettuate nella vigenza della Legge n. 112/1991, tenuto conto anche dei successivi aggiornamenti.

Il concessionario che non si presenti entro le ore 8.15 sarà considerato assente e non potrà essere ammesso al mercato per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati

Al concessionario è fatto obbligo di presenziare, in ogni caso, fino alle ore 13.00; in caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvi i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

E' data facoltà al concessionario di non presenziare al mercato nel pomeriggio; in tal caso dovrà darne comunicazione agli addetti al controllo e lasciare libero il posteggio non oltre le ore 14.00.

Nel caso in cui il concessionario non intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà presenziare al mercato fino alle ore 18.00; in caso contrario, sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvi i casi di forza maggiore.

Le assenze dei concessionari non sono conteggiate nei casi di anticipazione o spostamento del mercato.

L'Amministrazione Comunale provvede ad annotare in apposito registro le presenze maturate nel mercato.

Articolo 11 -

Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati, nelle fiere e nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, per ogni giornata di svolgimento del mercato, della fiera e della fiera promozionale, è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nella fiera promozionale, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico per il quale il posteggio è stato assegnato.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 che precedono.
4. Ai fini della partecipazione all'assegnazione alla spunta gli interessati devono presentarsi agli addetti al controllo, muniti della propria autorizzazione, negli orari stabiliti nelle schede dei singoli mercati e fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;
5. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta, per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza dei collaboratori familiari o di dipendenti che risultino in apposita autocertificazione. Non viene valutata la presenza all'operatore che rifiuta il posteggio assegnato in fase di spunta.

Articolo 12

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

L'assegnazione di posteggio occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, così come definite dall'art. 2, comma 12, della Legge Regionale.

Allo scopo, mantiene piena efficacia la graduatoria redatta ai sensi della Legge n. 112/1991, tenuto conto anche dei successivi aggiornamenti e delle modifiche apportate in ottemperanza alla nuova normativa.

A parità di anzianità di presenza, si tiene conto della anzianità complessiva maturata dal richiedente, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

In caso di anticipazione del mercato, l'Amministrazione Comunale procede, comunque, alla rilevazione delle presenze degli spuntisti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a soggetti portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, a soggetti aventi gli stessi requisiti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a coltivatori diretti occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti.

Ai fini della partecipazione alla assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, la propria autorizzazione dalle ore 8.00 alle ore 8.30; nel

6. L'occupazione potrà avvenire solo dopo aver corrisposto la COSAP giornaliera dovuta per il mercato o la fiera.

Articolo 12 - Modalità di registrazione delle assenze nei mercati, nelle fiere e nelle fiere promozionali e assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. Il posteggio non occupato entro l'orario stabilito dal presente regolamento sarà considerato libero e pertanto assegnato alla spunta. L'assenza non sarà conteggiata, qualora l'assegnatario del posteggio produca nei giorni successivi idonea documentazione comprovante cause di forza maggiore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze e tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio. A parità di anzianità di presenze effettive si tiene conto dell'anzianità maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è attribuita in via prioritaria, a soggetti appartenenti alla stessa categoria e tipologia merceologica, secondo le modalità di cui al comma 1 e successivamente, quanto tali posteggi non possono essere altrimenti assegnati, a soggetti autorizzati al commercio su aree pubbliche di beni della stessa natura.
4. Nei mercati rionali, l'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio alimentare su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è attribuita dal Comune in via prioritaria, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 1, e successivamente, quanto i posteggi di cui sopra non possono essere altrimenti assegnati, agli operatori del settore non alimentare.

periodo estivo il deposito dovrà avvenire dalle ore 7.30 alle ore 8.00.

Nel periodo invernale, alle ore 13.15, si procede ad assegnare i posteggi resisi liberi a coloro che, avendo partecipato alla assegnazione del mattino, non abbiano potuto svolgere la propria attività per mancanza di posteggi disponibili. Qualora a seguito di questa assegnazione suppletiva, vi siano nel mercato ulteriori posteggi liberi, è consentito agli aventi diritto di occupare detti posteggi, con le modalità di cui ai commi precedenti in tal caso, però, l'occupazione del posteggio non dà luogo al riconoscimento di alcuna presenza.

5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi su area scoperta dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune.
6. La registrazione della presenza dello spuntista non ha luogo nel caso che lo stesso rinunci al posteggio assegnato.
7. La registrazione delle presenze degli spuntisti è effettuata dal soggetto incaricato del controllo, mediante annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia, della merceologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
8. Le assenze dei concessionari non sono conteggiate nei casi di anticipazione, di spostamento o di annullamento della giornata dei mercati da parte dell'Amministrazione.
9. Il soggetto incaricato del controllo provvede ad annotare le assenze nei posteggi e le presenze degli spuntisti.
10. La registrazione delle presenze nella fiera e nella fiera promozionale è effettuata:
 - a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
11. Le assenze derivanti da casi di sospensione dell'attività, diverse da quelle previste dalla Legge regionale- n. 62/2018, non costituiscono giustificativo.
12. Il controllo delle assenze alimenta un registro dove sono conteggiate le assenze ingiustificate nei posteggi; il controllo sul numero delle assenze ingiustificate comporta le conseguenze stabilite dalle normative in materia in termini di decadenza dal posteggio.

Articolo 13

Migliorie e scambio di posteggi

Nel caso in cui nell'ambito del mercato si rendano liberi uno o più posteggi, prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione di tali posteggi liberi, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando riservato agli operatori del mercato già titolari di concessione, al fine di consentire loro il trasferimento in altro posteggio, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. h) della Legge Regionale.

Il trasferimento di posteggio è consentito esclusivamente nell'ambito dello stesso settore.

Nel bando dovranno essere indicati i termini e le modalità, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

Il Comune rilascia la nuova concessione di posteggio sulla base di una graduatoria redatta tenuto conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nel mercato. A parità di presenza si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

E' consentito lo scambio di posteggio tra i concessionari, a condizione che questi appartengano allo stesso settore. Allo scopo gli interessati devono presentare richiesta congiunta all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà al rilascio delle nuove concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Le nuove concessioni vengono rilasciate senza alcuna variazione o modifica degli spazi originariamente assegnati.

Articolo 13 bis

Rimborso dei costi di gestione e manutenzione dell'impianto elettrico

Gli assegnatari dei posteggi del mercato settimanale sono tenuti al rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione per la gestione e manutenzione dell'impianto elettrico a servizio del mercato settimanale.

Articolo 13 -

Spostamento, soppressione dei mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato

1. Sulla base di quanto previsto dalla legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
2. Qualora il comune sopprima un mercato, una fiera o singoli posteggi, i titolari di posteggi soppressi hanno il diritto di assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito del Comune. Nel caso di soppressione di singoli posteggi, al titolare è dato un congruo termine per il trasferimento, compatibilmente con l'interesse pubblico.

L'ammontare del rimborso è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. In assenza di modifiche l'importo stabilito resta invariato.

Articolo 14

Mancato pagamento delle somme dovute per l'occupazione del posteggio

Il mancato pagamento di tutte le somme dovute per l'occupazione del posteggio, siano esse dovute all'Amministrazione per canone di occupazione di suolo pubblico o ad altro titolo, oppure siano dovute ad altro soggetto per attività richieste dall'Amministrazione stessa, entro i termini previsti dal presente regolamento o indicati da competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità per l'operatore di occupare il posteggio fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

La mancata regolarizzazione della posizione entro trenta giorni dal sollecito, comprensiva di eventuale sanzione accessoria ed interessi legali, comporta la decadenza dall'assegnazione del posteggio. Il sollecito viene inviato al titolare del posteggio e all'eventuale affittuario. La decadenza verrà disposta con apposito atto dirigenziale e debitamente comunicata al titolare del posteggio e all'eventuale affittuario.

Il mancato pagamento del diritto fisso nel mercato settimanale e delle altre somme precedentemente dovute o relative a fiere da parte dell'operatore cosiddetto "spuntista" giornaliero o pomeridiano comporta la non acquisizione del punteggio nell'apposita graduatoria degli spuntisti e l'impossibilità di partecipare alla futura assegnazione di posteggi occasionalmente liberi fino al totale pagamento delle somme dovute.

Articolo 15

Decadenza e sospensione della autorizzazione

Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale, costituiscono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto;

Articolo 14 -

Criteri di variazione per miglioria e scambio di posti

1. L'ufficio del Commercio su aree pubbliche provvede a redigere di norma, almeno una volta all'anno, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) e a pubblicare, nel caso ci siano richieste in tal senso da parte di uno o più operatori, un bando per le migliorie.
2. Il bando sarà comunicato alle Associazioni di categoria del commercio.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato presentano domanda scritta al Comune, entro il settimo giorno dell'emissione del bando.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato;
5. Lo scambio di posto fra due operatori dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 15 -

Mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato a carattere sperimentale o attività e manifestazioni non previste dal piano

1. Per motivate e particolari esigenze potranno essere autorizzate dall'amministrazione, mediante delibera di Giunta Comunale, attività di natura

- il mancato inizio dell'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la possibilità di proroga, per non più di sei mesi, da concedersi da parte dell'Amministrazione Comunale per comprovati motivi;
- il mancato utilizzo del posteggio per più di diciassette (17) volte nel corso dell'anno solare. Costituiscono cause di giustificazione la malattia, gravidanza e puerperio ed il servizio militare. Non costituiscono cause di giustificazione l'assenza per applicazione della sanzione della sospensione dell'autorizzazione e l'assenza per mancato pagamento delle somme relative all'occupazione del posteggio.

La decadenza dell'autorizzazione comporta di diritto la decadenza della concessione del posteggio.

L'autorizzazione è sospesa nei casi di cui all'art. 29, comma 3, del decreto.

Articolo 16

Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, modificare, sospendere la concessione

commerciale e/o promozionale non previste dal presente Piano/Regolamento. La deliberazione dovrà prevedere:

- a) Periodo o data di svolgimento;
 - b) Soggetto organizzatore e/o affidatario della gestione se previsto;
 - c) Individuazione della tipologia dell'attività in riferimento alle disposizioni legislative;
 - d) Luogo e modalità di svolgimento e disciplina della manifestazione;
 - e) Modalità di assegnazione dei posteggi;
 - f) Termini per la presentazione delle domande;
 - g) Eventuali prescrizioni.
2. Decorsi dodici mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.
 3. Qualora l'istituzione di nuovi mercati, fiere e fiere promozionali e posteggi fuori mercato sia a carattere sperimentale devono essere sentite le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentate. Decorsi dodici mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.
 4. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e/o posteggi fuori mercato si deve tener conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici;
 - d) per i soli posteggi fuori mercato delle carenze di strutture in sede fissa dell'area interessata.

Articolo 16 -

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive dei mercati tradizionali, sono

di posteggio qualora lo richiedano necessità di ordine pubblico, tecnico, igienico sanitario.

Si applica in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5, comma 8, e 11 della Legge Regionale.

Articolo 17

Circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del Piano, viene interdetta al traffico veicolare con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada, con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento del mercato.

programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Ai mercati straordinari possono partecipare, oltre agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche gli imprenditori individuali o le società regolarmente costituite iscritti nel registro delle imprese.
3. Il criterio di assegnazione dei posteggi tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
4. I mercati straordinari si svolgono nell'area individuata all'interno della sede ordinaria, fatta salva la facoltà di individuare, con deliberazione della Giunta Comunale, una sede diversa.

Articolo 17 -

Affidamento della gestione

1. Ai sensi della legge, il Comune, al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, può affidare l'intera gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e delle altre manifestazioni di cui al presente regolamento, a consorzi e cooperative di operatori o ad associazioni di categoria nonché a soggetti esterni proponenti iniziative di particolare interesse per la ripresa e lo sviluppo delle attività produttive del Comune.
2. In caso di affidamento in gestione di mercati, fiere e fiere promozionali, l'affidatario dovrà:
 - a) provvedere alla verifica della regolarità contributiva di ogni partecipante;
 - b) produrre l'elenco degli operatori all'A.C.
 - c) provvedere alla cura ed al rispetto degli adempimenti di ordine igienico sanitario e di sicurezza imposti dalle vigenti normative e al rispetto delle regole stabilite dal presente regolamento.
3. In caso di fiera promozionale "tematica", cioè limitata a determinate specializzazioni

TITOLO II bis –

MERCATO DI PADULE

Integrato con deliberazione consigliere n.59 del 29.09.2006, n.32 del 30.05.2007, n. 43 del 27.06.2008 e n.15 del 25.02.2010

Articolo 8 BIS

Caratteristiche e modalità di svolgimento del mercato

1. Il mercato di Padule si svolge ogni mercoledì nei Giardini “Città di Mahbes” nel Viale Togliatti, in un’area pedonale prospiciente la strada.
2. Il mercato è composto di 20 posteggi delle dimensioni di mq. 30,00 (mt. 6,00 x mt. 5,00) ciascuno.
3. I posteggi non sono dotati di allacciamento all’energia elettrica. E’ pertanto consentito l’uso di generatore di corrente purché silenziato.
4. L’area del mercato è dotata di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti che gli assegnatari dei posteggi sono obbligati ad utilizzare.
5. Qualora il giorno di mercoledì cada nelle festività del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre il mercato non si

merceologiche e/o produttive, spetterà all’affidatario la verifica sull’idoneità degli articoli esposti a fini della compatibilità con gli scopi della manifestazione, pena la revoca dell’affidamento.

4. È fatta salva la facoltà di controllo da parte degli organi preposti.
5. In assenza di proposte di iniziative di particolare interesse per la ripresa e lo sviluppo delle attività produttive del Comune, il soggetto gestore sarà individuato tramite procedure di evidenza pubblica secondo i seguenti criteri:
 - d) documentata esperienza nella gestione di mercati;
 - e) adeguatezza della struttura amministrativa ed organizzativa;
 - f) importo economico della gestione.

Ulteriori criteri potranno essere stabiliti nel bando

svolgerà. Il Dirigente di Settore potrà valutare richieste di anticipo o di posticipo che pervengano dagli operatori, sulla base della disponibilità dell'area e delle ripercussioni che possono verificarsi in conseguenza dello svolgimento del mercato in giornata diversa da quella prevista.

6. Il mercato di Padule potrà inoltre subire spostamenti in zone diverse del territorio comunale in occasione di manifestazioni programmate dall'Amministrazione Comunale.
7. In casi particolari è consentita la realizzazione di mercati straordinari, intesi come edizioni aggiuntive del mercato, con lo stesso organico delle edizioni ordinarie (comunque mai in contemporanea con il mercato settimanale del sabato).
8. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nel periodo dal 01 settembre al 31 luglio di ogni anno solare; la chiusura è anticipata alle ore 19,00 nel periodo dal 1° ottobre al 15 marzo (orario invernale); l'ordinanza sindacale che disciplina gli orari delle attività economiche sul territorio comunale può disporre orari diversi.
9. L'accesso all'area del mercato è consentito ai concessionari dalle ore 13.30 alle ore 14.20. In ogni caso gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all'attività di vendita entro e non oltre le ore 14.55, fatto salvo il caso degli "spuntisti" che dovranno essere nei posteggi entro le ore 14.55;
10. Il posteggio e tutta l'area del mercato dovranno essere lasciati liberi e sgombri da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita, avendo cura di effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal Comune.
11. Qualora l'area rimanga ingombra di rifiuti l'Amministrazione provvederà ad effettuare direttamente la pulizia

imputando a tutti gli operatori presenti i costi sostenuti.

12. I venti posteggi, contrassegnati da un numero identificativo da 1 a 20, sono riservati alle seguenti categorie di imprenditori:

- a. **n. 4 (quattro)** posteggi ad operatori su area pubblica per la vendita di prodotti alimentari
- b. **n. 1 (uno)** posteggio ad imprenditore agricolo per prodotti alimentari
- c. **n. 13 (tredici)** posteggi ad operatori su area pubblica per prodotti non alimentari (un posteggio per ogni tipologia merceologica come di seguito riportata)
- d. **n. 2 (due)** posteggi ad operatori su area pubblica appartenenti all'imprenditoria giovanile.

13. I posteggi vengono assegnati per categorie di imprenditori e tipologia merceologica come segue:

- a. **Settore alimentare operatori ambulanti (posteggi n° 14, 15, 16, 19)**
 - un posteggio alimentari freschi e in confezione, caffè, pasta, affettati, pane, formaggi. (pizzicagnolo);
 - un posteggio alimentari assemblaggio panini, porchetta, pollo arrosto (porchettaio);
 - un posteggio ortofrutta;
 - un posteggio alimentare per la vendita di pesce fresco (pesciaio);
- b. **Produzione stagionale imprenditore agricolo (posteggio n. 13)**
 - Prodotti agricoli alimentari;
- c. **Settore non alimentare operatori ambulanti (posteggi da 1 a 12; 17, 18, 20)**
 - un posteggio Piante, fiori freschi e finti, vasi, terra, attrezzi giardinaggio (fioraio);
 - un posteggio Prodotti pulizia della casa e per l'igiene della persona;

- un posteggio Prodotti di biancheria per la casa, tessuti, tende, lenzuola, tappeti, tessuti a metraggio;
 - un posteggio Prodotti casalinghi;
 - un posteggio Abbigliamento uomo – donna ed accessori;
 - un posteggio Abbigliamento uomo – donna ed accessori;
 - un posteggio Abbigliamento intimo;
 - un posteggio Abbigliamento infanzia ed accessori;
 - un posteggio Calzature, calzature per la casa, calzature comode per adulti e bambini;
 - un posteggio Prodotti di pelletteria in pelle o similpelle (valigie borse accessori, abbigliamento);
 - due posteggi destinati all'imprenditoria giovanile con tipologia merceologica di vendita a scelta dell'operatore appartenente alla categoria della giovane impresa;
 - un posteggio Prodotti di erboristeria, derivati del miele, prodotti naturali del settore alimentare e non alimentare (*introdotto con deliberazione C/C del 27.06.08 n.43*);
 - un posteggio Prodotti di bigiotteria (*introdotto con deliberazione C/C del 27.06.08 n.43*);
 - un posteggio per la vendita di prodotti di merceria (*introdotto con deliberazione C/C del 25.02.10 n.15*);
14. In fase di assegnazione di concorso, in assenza di richiesta da parte di imprenditore ambulante, il posteggio destinato alla vendita di fiori e il posteggio destinato alla vendita di prodotti di erboristeria può essere assegnato anche ad un imprenditore agricolo per la vendita di prodotti non alimentari.
15. In fase di assegnazione di concorso, in assenza di richieste per una delle tipologie previste per il settore non alimentare, compreso quanto disciplinato al precedente comma 14, il posteggio vacante viene assegnato a imprenditori ambulanti con tipologia merceologica del settore non

alimentare diversa da quelle elencate all'art. 8 bis comma 13 lettera c).

16. In fase di assegnazione di concorso, in assenza di richieste per una delle tipologie previste per il settore alimentare, compreso quanto disciplinato al precedente comma 14, il posteggio vacante viene assegnato a imprenditori ambulanti con tipologia merceologica del settore alimentare diversa da quelle elencate all'art. 8 bis comma 13 lettere a); b).

Articolo 8 TER

Obblighi degli operatori (titolari e spuntisti)

1. L'operatore "titolare" e "spuntista" del posteggio ha l'obbligo di rispettare tutte le norme contenute negli artt. 6 e 7 del presente regolamento.
2. Per il mercato di Padule l'importo del diritto fisso posto a carico dello "spuntista" è fissato in euro 10,00 per il primo anno di attività del mercato. Tale importo sarà successivamente rivisto con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto delle somme richieste agli assegnatari dei posteggi. In assenza di ulteriori determinazioni il presente importo rimane invariato.
3. L'avvenuto pagamento del "Diritto Fisso" deve esser e comprovato prima della partecipazione alla "spunta" successiva.
4. Il mancato pagamento del diritto fisso da parte dello "spuntista" determina l'impossibilità di occupare il posteggio e la mancata acquisizione della presenza per quel giorno e per le edizioni successive del mercato di Padule fino a totale assolvimento degli oneri dovuti.

Articolo 9 BIS

Criteri di assegnazione dei posteggi in concessione decennale

1. L'Amministrazione Comunale al fine di assegnare i posteggi in concessione

decennale procede alla emissione di un bando nel quale sono indicati:

- modalità di presentazione della domanda ;
 - numero totale dei posteggi da assegnare;
 - tipologia di merce abbinata ad ogni posteggio;
 - categorie di operatori che possono partecipare alla selezione (ambulante, produttore agricolo);
 - caratteristiche del mercato di Padule.
2. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata sulla base di graduatorie distinte per ciascuna categoria di vendita formulate nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
- a) maggiore anzianità di presenza in qualità di "Spuntista";
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dall'iscrizione nel registro delle imprese in qualità di imprenditore ambulante;
 - c) essere in possesso di un posteggio sul territorio comunale o essere in possesso di autorizzazione al commercio rilasciata dai comuni di Sesto F.no, Campi B.zio, Signa o Calenzano)
3. Ciascun operatore può essere titolare di un solo posteggio all'interno del mercato.
4. La vendita e/o l'affitto del ramo di azienda da parte di operatore titolare ad altro operatore che comprende l'uso del posteggio nel mercato di Padule è consentita esclusivamente:
- a) dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di rilascio della concessione e dell'autorizzazione alla vendita;
 - b) a condizione che sia rispettata la tipologia merceologica e la categoria imprenditoriale propria del posteggio in concessione.

Articolo 10 BIS

Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati all'imprenditoria giovanile e ai produttori agricoli

1. L'assegnazione decennale dei posteggi riservati all'imprenditoria giovanile e ai produttori agricoli è effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza in qualità di "Spuntista";
 - b) in caso di posteggio riservato all'imprenditoria giovanile di cui alla L.R. 26.04.1993 n. 27 e successive modificazioni si fa riferimento alla minore età del titolare e, in caso di parità, alla minore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
 - c) nel caso di posteggio riservato ai produttori agricoli, per il calcolo dell'anzianità complessiva di cui all'art. 9 bis comma 2 lettera b), si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata ai sensi della legge 59/1963, o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività presentata ai sensi del D. Lgs. 18.5.2001 n. 228 e, in caso di parità, al possesso di un posteggio sul territorio comunale o al possesso di autorizzazione al commercio rilasciata dai comuni di Sesto F.no, Campi B.zio, Signa o Calenzano).
2. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, valgono le disposizioni di carattere generale contenute nell'articolo 9 bis che precede.

Articolo 11 BIS

Modalità di registrazione e di calcolo delle assenze dei concessionari

1. Il concessionario che non si presenti entro le ore 14,20 sarà considerato assente e non potrà essere ammesso al

mercato, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

2. Sarà parimenti considerato assente il concessionario o che, senza giustificato motivo debitamente documentato, abbandoni il mercato prima dell'orario consentito per l'attività di vendita.
3. Le assenze dei concessionari non sono conteggiate nei casi di spostamento del giorno di svolgimento o in caso di edizioni straordinarie del mercato di Padule.
4. L'Amministrazione Comunale provvede ad annotare in apposito registro le assenze maturate nel mercato di Padule.
5. La concessione e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività decadono in caso di mancato utilizzo del posteggio senza giustificazione per un periodo di tempo superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente; nel mercato di Padule le assenze ingiustificate consentite, calcolate a base annua, sono pertanto 16 su 48 edizioni.

Articolo 12 BIS

Norme e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati ad operatori "Spuntisti"

1. L'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione definitiva è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato sulla base di graduatorie distinte per tipologia di vendita e caratteristiche dell'imprenditore redatte utilizzando i criteri previsti per l'assegnazione definitiva contenuti negli artt. 9 bis e 10 bis.
2. Le graduatorie vengono aggiornate settimanalmente.
3. Ai fini della partecipazione alla assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare presso gli addetti al controllo la propria autorizzazione dalle ore 14.30 alle ore 14.40.

4. L'assegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata a soggetti aventi categoria imprenditoriale e prodotti di vendita abbinati a quel posteggio.
5. In assenza di "spuntisti" aventi la stessa tipologia del posteggio vacante è data priorità ad imprenditore ambulante o agricolo con tipologia merceologica simile; in assenza anche di tipologie simili il posteggio viene assegnato a imprenditori ambulanti o agricoli con tipologia merceologica del settore di appartenenza (alimentare/non alimentare) diversa da quelle elencate all'art. 8 bis comma 13; in assenza anche di tali merceologie, il posteggio viene assegnato a imprenditori ambulanti o agricoli purché del medesimo settore (alimentare/ non alimentare).
6. In caso di posteggi vuoti non assegnati secondo i criteri di cui ai precedenti punti 4. e 5. il posteggio resta vuoto, salvo quanto previsto al punto successivo.
7. Al fine di garantire la presenza di una soglia minima di almeno 16 operatori, i posteggi necessari per il raggiungimento di tale numero verranno assegnati agli spuntisti presenti indipendentemente dal settore di appartenenza (alimentare o non alimentare).

Articolo 13 BIS /1

Migliorie e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui nell'ambito del mercato di Padule si rendano liberi uno o più posteggi, prima della pubblicazione del bando per la riassegnazione, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando riservato agli operatori del mercato già titolari di concessione, al fine di consentire loro il trasferimento in altro posteggio per miglioria. Tale bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per un periodo non inferiore a quindici giorni e comunicato agli interessati mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano.

2. Il trasferimento di posteggio è consentito nell'ambito dei posteggi assegnati allo stesso settore (alimentare o non alimentare).
3. Nel bando dovranno essere indicati i termini e le modalità, nonché i requisiti per la presentazione delle domande adottando i criteri di priorità stabiliti per la prima assegnazione.
4. Il Comune rilascia la nuova concessione di posteggio sulla base di una graduatoria redatta tenuto conto delle priorità di cui sopra. Lo spostamento in altro posteggio mantiene la scadenza della concessione e autorizzazione originaria.
5. Lo scambio di posteggio è consentito tra i concessionari a condizione che questi vendano esclusivamente i prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica prevista per quel determinato posteggio.
6. In caso di scambio di posteggio gli interessati devono presentare richiesta congiunta all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà al rilascio delle nuove concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La nuova concessione – autorizzazione viene rilasciata senza alcuna variazione o modifica degli spazi originariamente assegnati e comunque con la stessa scadenza della concessione e autorizzazione originaria.
7. Qualora vi sia uno scambio fra tipologie merceologiche di vendita gli interessati devono presentare richiesta congiunta; l'Amministrazione comunale, valutata la richiesta, decide se concedere o meno lo scambio della tipologia merceologica sulla base di valutazioni inerenti gli equilibri di vendita presenti sul mercato.
8. La nuova concessione – autorizzazione viene rilasciata senza alcuna variazione o modifica degli spazi originariamente assegnati con la sola variazione della tipologia merceologica e con la stessa

scadenza della concessione e autorizzazione originaria.

9. Lo scambio di tipologia di merce e non di posteggio tra operatori ambulanti è consentito agli eventuali affittuari di ramo di azienda, previo nulla-osta del titolare e autorizzazione dell'Amministrazione comunale .

Articolo 14 BIS

Mancato pagamento degli oneri spettanti al Comune

1. Il mancato pagamento di tutte le somme dovute per l'occupazione del posteggio, siano esse dovute all'Amministrazione per canone di occupazione di suolo pubblico o ad altro titolo, oppure siano dovute ad altro Soggetto per attività richieste dall'Amministrazione stessa, entro i termini previsti dal presente regolamento o indicati dal competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità per l'operatore di occupare il posteggio fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.
2. La mancata regolarizzazione della posizione entro trenta giorni dal sollecito, comprensiva di eventuale sanzione accessoria ed interessi legali, comporta la decadenza dall'assegnazione del posteggio.
3. Il sollecito viene inviato al titolare del posteggio e all'eventuale affittuario.
4. La decadenza verrà disposta con apposito atto dirigenziale e debitamente comunicata al titolare del posteggio e all'eventuale affittuario.
5. Il mancato pagamento del diritto fisso o di altre somme precedentemente dovute all'Amministrazione o ad altro soggetto da questa individuato relative a fiere e mercati comunali da parte dell'operatore cosiddetto "spuntista" comporta la non acquisizione del punteggio nell'apposita graduatoria degli spuntisti e l'impossibilità di partecipare alla futura assegnazione di posteggi occasionalmente liberi fino al totale pagamento delle somme dovute.

Articolo 15 BIS

Decadenza della autorizzazione e concessione di area pubblica

1. Oltre alle cause di decadenza previste dalla normativa vigente, costituiscono cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita nel mercato di Padule:
 - a) il venir meno dei requisiti morali e igienico - sanitari;
 - b) il mancato pagamento degli oneri dovuti per l'uso del posteggio secondo le modalità stabilite nel precedente art. 14 bis;
 - c) la mancata presenza, senza giustificato motivo, nella data di inizio del nuovo mercato;
 - d) il mancato utilizzo del posteggio per più di (16) sedici volte su 48 edizioni nel corso dell'anno solare;
 - e) la vendita e/o l'affitto titolo del ramo di azienda comprendente l'anzianità di presenza nel mercato di Padule senza rispettare gli obblighi imposti dal presente regolamento;
 - f) la mancata effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
 - g) la mancata reintestazione, nei termini previsti dalla legge, dell'autorizzazione e della concessione del posteggio in caso di morte del titolare.
2. Costituiscono cause di giustificazione dell'assenza la malattia, la gravidanza e puerperio, l'assistenza a figli minori con handicap gravi. Non costituiscono cause di giustificazione l'assenza per applicazione della sanzione della sospensione dell'autorizzazione e l'assenza per mancato pagamento delle somme relative alla occupazione del posteggio.
3. La decadenza dall'autorizzazione comporta di diritto la decadenza dalla concessione di posteggio.

4. L'avvio del procedimento di decadenza ed il successivo provvedimento definitivo di decadenza sono adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni).

Articolo 16 BIS

Revoca e sospensione della concessione

1. Con atto motivato l'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, modificare, sospendere la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione alla vendita.
2. L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di spostare o sospendere il mercato, modificare gli orari di esercizio dell'attività di vendita o di accesso all'area, ridurre i posteggi o aumentarne il numero qualora sopravvengano condizioni o situazioni che ne determinano la necessità, quali l'esecuzione di opere, la modifica della viabilità, calamità naturali o al tre cause di analoga natura.
3. Gli organi preposti al controllo presenti sul mercato possono, a loro insindacabile giudizio, autorizzare spostamenti o modifiche temporanee dell'assetto dei posteggi in relazione a particolari condizioni atmosferiche o ad altre situazioni contingenti.

TITOLO II ter – MERCATO DI “QUINTO BASSO”

Integrato con deliberazione consigliere n. 43 del 27.06.2008 e n.15 del 25.02.2010

Articolo 8/A

Caratteristiche e modalità di svolgimento del merca to

1. Il mercato di “Quinto Basso” si svolge ogni giovedì in Via Boito, sulla sede stradale.
2. Il mercato è composto di n. 9 posteggi delle dimensioni di mq. 30,00 (mt. 6,00 x mt. 5,00) ciascuno.
3. I posteggi non sono dotati di allacciamento all'energia elettrica. E' pertanto consentito l'uso di generatore di corrente purché silenziato.
4. L'area del mercato è dotata di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti che

gli assegnatari dei posteggi sono obbligati ad utilizzare.

5. Qualora il giorno di giovedì cada nelle festività del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre il mercato non si svolgerà. Il Dirigente di Settore potrà valutare richieste di anticipo o di posticipo che pervengano dagli operatori, sulla base della disponibilità dell'area e delle ripercussioni che possono verificarsi in conseguenza dello svolgimento del mercato in giornata diversa da quella prevista.
6. Il mercato di "Quinto Basso" potrà inoltre subire spostamenti in zone diverse del territorio comunale in occasione di manifestazioni programmate dall'Amministrazione Comunale.
7. In casi particolari è consentita la realizzazione di mercati straordinari, intesi come edizioni aggiuntive del mercato, con lo stesso organico delle edizioni ordinarie (comunque mai in contemporanea con il mercato settimanale del sabato).
8. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 08.30 alle ore 14.30 nel periodo dal 01 settembre al 31 luglio di ogni anno solare; l'ordinanza sindacale che disciplina gli orari delle attività economiche sul territorio comunale può disporre orari diversi.
9. L'accesso all'area del mercato è consentito ai concessionari dalle ore 07.45 alle ore 08.10. In ogni caso gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all'attività di vendita entro e non oltre le ore 08.20, fatto salvo il caso degli "spuntisti" che dovranno essere nei posteggi entro le ore 08.30.
10. Il posteggio e tutta l'area del mercato dovranno essere lasciati liberi e sgombri da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita, avendo cura di effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal Comune.
11. Qualora l'area rimanga ingombra di rifiuti l'Amministrazione provvederà ad

effettuare direttamente la pulizia imputando a tutti gli operatori presenti i costi sostenuti.

12. I nove posteggi, contrassegnati da un numero identificativo da 1 a 9, sono riservati alle seguenti categorie di imprenditori:
 - a) n. 1 (uno) posteggio ad imprenditori agricoli per prodotti alimentari,
 - b) n. 8 (otto) posteggi ad operatori su area pubblica per prodotti non alimentari (un posteggio per ogni tipologia merceologica come di seguito riportata).
13. I posteggi vengono assegnati per categorie di imprenditori e tipologia merceologica come segue:
 - a) Produzione stagionale alimentare imprenditore agricolo (posteggio n. 9)** - un posteggio per vendita di prodotti alimentari quali frutta e verdura;
 - b) Non alimentari operatori ambulanti (posteggi da 1 a 8)**
 - un posteggio Piante, fiori freschi e finti, vasi, terra, attrezzi giardinaggio (fioraio);
 - un posteggio Prodotti pulizia della casa e per l'igiene della persona, cosmetici e bigiotteria;
 - un posteggio Prodotti di biancheria per la casa tessuti, tende, lenzuola, tappeti, tessuti a metraggio;
 - un posteggio Abbigliamento uomo/donna/bambino, intimo ed accessori;
 - un posteggio Abbigliamento uomo/donna/bambino, intimo ed accessori;
 - un posteggio vendita di casalinghi;
 - un posteggio Calzature, calzature per la casa, calzature comode per adulti e bambini;
 - un posteggio Prodotti di pelletteria in pelle o similpelle (valigie, borse, accessori per l'abbigliamento);
14. In assenza di richieste da parte di imprenditore agricolo, il posteggio destinato alla vendita di frutta e verdura può essere assegnato anche ad un imprenditore ambulante.

15. In assenza di richieste da parte di imprenditore ambulante, il posteggio destinato alla vendita di fiori può essere assegnato anche ad un imprenditore agricolo.

16. In assenza di richieste da parte di imprenditori ambulanti per i posteggi destinati alla vendita di scampoli e tessuti a metraggio e di pesce, essi possono essere destinati alla vendita di Abbigliamento uomo/donna/bambino ed accessori, pronto - moda (moda giovane) uomo/donna o, in caso di ulteriore assenza di richieste, ad altra tipologia di prodotti del settore non alimentare.

Articolo 8 /B

Obblighi degli operatori (titolari e spuntisti)

1. L'operatore "titolare" e "spuntista" del posteggio hanno l'obbligo di rispettare tutte le norme contenute negli artt. 6 e 7 del presente regolamento.
2. Per il mercato di "Quinto Basso" l'importo del diritto fisso posto a carico dello "spuntista" è fissato in euro 10,00 per il primo anno di attività del mercato. Tale importo sarà successivamente rivisto con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto delle somme richieste agli assegnatari dei posteggi. In assenza di ulteriori determinazioni il presente importo rimane invariato.
3. L'avvenuto pagamento del "Diritto Fisso" deve essere comprovato prima della partecipazione alla "spunta" successiva.
4. Il mancato pagamento del diritto fisso da parte dello "spuntista" determina l'impossibilità di occupare il posteggio e la mancata acquisizione della presenza per quel giorno e per le edizioni successive del mercato di "Quinto Basso" fino a totale assolvimento degli oneri dovuti.

Articolo 9/C
Criteri di assegnazione dei posteggi in
concessione decennale

1. L'Amministrazione Comunale al fine di assegnare i posteggi in concessione decennale procede alla emissione di un bando nel quale sono indicati:
 - a) modalità di presentazione della domanda;
 - b) numero totale dei posteggi da assegnare;
 - c) tipologia di merce abbinata ad ogni posteggio;
 - d) categorie di operatori che possono partecipare alla selezione (ambulante, produttore agricolo, ecc);
 - e) caratteristiche del mercato di "Quinto Basso".
2. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base di graduatorie distinte per ciascuna categoria di vendita formulate nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di presenza in qualità di "Spuntista";
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo di scontinuo, rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dall'iscrizione nel registro delle imprese in qualità di imprenditore ambulante;
 - c) essere in possesso di un posteggio sul territorio comunale o essere in possesso di autorizzazione al commercio rilasciata dai comuni di Sesto F.no, Campi B.zio, Signa o Calenzano)
 - d) Ciascun operatore può essere titolare di un solo posteggio all'interno del mercato.
3. La vendita e/o l'affitto del ramo di azienda da parte di operatore titolare ad altro operatore che comprende l'uso del posteggio nel mercato di Padule è consentita esclusivamente a condizione che sia rispettata la tipologia merceologica e la categoria imprenditoriale propria del posteggio in concessione:

- a) dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di rilascio della concessione
 - b) dell'autorizzazione alla vendita;
4. Dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di rilascio della concessione e dell'autorizzazione alla vendita in caso di modifica dell'ubicazione dell'intero mercato rionale.

Articolo 10/D

Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati all'imprenditoria giovanile e ai produttori agricoli

1. L'assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli è effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a. maggiore anzianità di presenza in qualità di "Spuntista";
 - b) nel caso di posteggio riservato ai produttori agricoli, per il calcolo dell'anzianità complessiva di cui all'art. 9/C comma 2 lettera b), si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata ai sensi della legge 59/1963, o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività presentata ai sensi del D. Lgs. 18.5.2001 n. 228 e, in caso di parità, al possesso di un posteggio sul territorio comunale o al possesso di autorizzazione al commercio rilasciata dai comuni di Sesto F.no, Campi B.zio, Signa o Calenzano).
2. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, valgono le disposizioni di carattere generale contenute nell'articolo 9/C che precede.

Articolo 11 /E

Modalità di registrazione e di calcolo delle assenze dei concessionari

1. Il concessionario che non si presenti entro le ore 08,10 sarà considerato

assente e non potrà essere ammesso al mercato, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

2. Sarà parimenti considerato assente il concessionario o che, senza giustificato motivo debitamente documentato, abbandoni il mercato prima dell'orario consentito per l'attività di vendita.
3. Le assenze dei concessionari non sono conteggiate nei casi di spostamento del giorno di svolgimento o in caso di edizioni straordinarie del mercato di "Quinto Basso".
4. L'Amministrazione Comunale provvede ad annotare in apposito registro le assenze maturate nel mercato di "Quinto Basso".
5. La concessione e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività decadono in caso di mancato utilizzo del posteggio senza giustificazione per un periodo di tempo superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente; nel mercato di "Quinto Basso" le assenze ingiustificate consentite, calcolate a base annua, sono pertanto 16 su 48 edizioni.

Articolo 12 /F

Norme e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati ad operatori "Spuntisti"

1. L'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione definitiva è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato sulla base di graduatorie distinte per tipologia di vendita e caratteristiche dell'imprenditore redatte utilizzando i criteri previsti per l'assegnazione definitiva contenuti negli artt. 9/C e 10/D.

2. Le graduatorie vengono aggiornate settimanalmente.
3. Ai fini della partecipazione all'assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare presso gli addetti al controllo la propria autorizzazione dalle ore 08.00 alle ore 08.10.
4. L'assegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi categoria imprenditoriale e prodotti di vendita abbinati a quel posteggio.
5. In assenza di "spuntisti" aventi la stessa tipologia del posteggio vacante è data priorità ad imprenditore con tipologia merceologica simile.
6. In caso di posteggi vuoti non assegnati per i quali non sono presenti "spuntisti" che hanno la tipologia di prodotto di quel posteggio, il posteggio è comunque assegnato agli "spuntisti" presenti.

Articolo 13 /G

Migliorie e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui nell'ambito del mercato di "Quinto Basso" si rendano liberi uno o più posteggi, prima della pubblicazione del bando per la riassegnazione, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando riservato agli operatori del mercato già titolari di concessione, al fine di consentire loro il trasferimento in altro posteggio per miglitoria. Tale bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per un periodo non inferiore a quindici giorni e comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano.

2. Il trasferimento di posteggio è consentito nell'ambito dei posteggi assegnati allo stesso settore (alimentare o non alimentare).
3. Nel bando dovranno essere indicati i termini e le modalità, nonché i requisiti per la presentazione delle domande adottando i criteri di priorità stabiliti per la prima assegnazione.
4. Il Comune rilascia la nuova concessione di posteggio sulla base di una graduatoria redatta tenuto conto delle priorità di cui sopra.
5. Lo spostamento in altro posteggio mantiene la scadenza della concessione e autorizzazione originaria.
6. Lo scambio di posteggio è consentito tra i concessionari a condizione che questi vendano esclusivamente i prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica prevista per quel determinato posteggio.
7. In caso di scambio di posteggio gli interessati devono presentare richiesta congiunta all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà al rilascio delle nuove concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
8. La nuova concessione – autorizzazione viene rilasciata senza alcuna variazione o modifica degli spazi originariamente assegnati e comunque con la stessa scadenza della concessione e autorizzazione originaria.
9. Qualora vi sia uno scambio fra tipologie merceologiche di vendita gli interessati devono presentare richiesta congiunta; l'Amministrazione comunale, valutata la richiesta, decide se concedere o meno lo scambio della tipologia merceologica sulla base di valutazioni inerenti gli equilibri di vendita presenti sul mercato.
10. La nuova concessione – autorizzazione viene rilasciata senza alcuna variazione o modifica degli spazi originariamente

assegnati con la sola variazione della tipologia merceologica e con la stessa scadenza della concessione e autorizzazione originaria.

11. Lo scambio di tipologia di merce e non di posteggio tra operatori ambulanti è consentito agli eventuali affittuari di ramo di azienda, previo nulla-osta del titolare e autorizzazione dell'Amministrazione comunale .

Articolo 14/H

Mancato pagamento degli oneri spettanti al Comune

1. Il mancato pagamento di tutte le somme dovute per l'occupazione del posteggio, siano esse dovute all'Amministrazione per canone di occupazione di suolo pubblico o ad altro titolo, oppure siano dovute ad altro Soggetto per attività richieste dall'Amministrazione stessa, entro i termini previsti dal presente regolamento o indicati dal competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità per l'operatore di occupare il posteggio fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.
2. La mancata regolarizzazione della posizione entro trenta giorni dal sollecito, comprensiva di eventuale sanzione accessoria ed interessi legali, comporta la decadenza dall'assegnazione del posteggio. Il sollecito viene inviato al titolare del posteggio e all'eventuale affittuario. La decadenza verrà disposta con apposito atto dirigenziale e debitamente comunicata al titolare del posteggio e all'eventuale affittuario.
3. Il mancato pagamento del diritto fisso o di altre somme precedentemente dovute all'Amministrazione o ad altro soggetto da questa individuato relative a fiere e mercati comunali da parte dell'operatore cosiddetto "spuntista" comporta la non

acquisizione del punteggio nell'apposita graduatoria degli spuntisti e l'impossibilità di partecipare alla futura assegnazione di posteggi occasionalmente liberi fino al totale pagamento delle somme dovute.

Articolo 15 /I

Decadenza della autorizzazione e concessione di area pubblica

1. Oltre alle cause di decadenza previste dalla normativa vigente, costituiscono cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita nel mercato di "Quinto Basso":
 - a) il venir meno dei requisiti morali e igienico - sanitari;
 - b) il mancato pagamento degli oneri dovuti per l'uso del posteggio secondo le modalità stabilite nel precedente art. 14 H;
 - c) la mancata presenza, senza giustificato motivo, nella data di inizio del nuovo mercato;
 - d) il mancato utilizzo del posteggio per più di (16) sedici volte su 48 edizioni nel corso dell'anno solare;
 - e) la vendita e/o l'affitto del ramo di azienda comprendente l'anzianità di presenza nel mercato di "Quinto Basso" senza rispettare gli obblighi imposti dal presente regolamento;
 - f) la mancata effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
 - g) la mancata reintestazione, nei termini previsti dalla legge, dell'autorizzazione e della concessione del posteggio in caso di morte del titolare.
2. Costituiscono cause di giustificazione dell'assenza la malattia, la gravidanza e puerperio, l'assistenza a figli minori con handicap gravi. Non costituiscono cause di giustificazione l'assenza per applicazione della sanzione della

sospensione dell'autorizzazione e l'assenza per mancato pagamento delle somme relative alla occupazione del posteggio.

3. La decadenza dall'autorizzazione comporta di diritto la decadenza dalla concessione di posteggio.
4. L'avvio del procedimento di decadenza ed il successivo provvedimento definitivo di decadenza sono adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni).

Articolo 16/L

Revoca e sospensione della concessione

1. Con atto motivato l'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, modificare, sospendere la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione alla vendita.
2. L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di spostare o sospendere il mercato, modificare gli orari di esercizio dell'attività di
3. vendita o di accesso all'area, ridurre i posteggi o aumentarne il numero qualora sopravvengano condizioni o situazioni che ne determinano la necessità, quali l'esecuzione di opere, la modifica della viabilità, calamità naturali o altre cause di analoga natura.
4. Gli organi preposti al controllo presenti sul mercato possono, a loro insindacabile giudizio, autorizzare spostamenti o modifiche temporanee dell'assetto dei posteggi in relazione a particolari condizioni atmosferiche o ad altre situazioni contingenti.

TITOLO III – FIERE

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 18

Criteri di assegnazione decennale dei posteggi

Articolo 18 -

Circolazione pedonale e veicolare

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando nel quale sono specificati i posteggi da assegnare, nonché i termini, le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande.

L'assegnazione dei posteggi avviene in base ad una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità di presenza effettiva maturata nell'ambito del mercato;
- ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese. Per presenze effettive si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato.

L'assegnazione di posteggi a soggetti portatori di handicap avviene sulla base di una graduatoria specifica, formulata secondo i criteri di cui ai commi precedenti.

Il rilascio delle concessioni può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'attività di vendita risulti compatibile con le finalità della fiera nella quale si collocano.

Articolo 19

Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati a produttori agricoli

L'assegnazione decennale dei posteggi riservati a produttori agricoli è formulata secondo i criteri di cui all'art. 18.

Per questa particolare categoria di soggetti, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese viene sostituito facendo riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963 ovvero alla data di presentazione della denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.

I titolari dei posteggi, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono comprovare la propria qualità di produttore agricolo a mezzo auto

1. Le aree di svolgimento del mercato, della fiera e della fiera promozionale sono interdette con apposita ordinanza, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta e rimozione veicolare, in concomitanza del giorno/giorni e degli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
4. I posteggi fuori mercato sono individuati con apposita segnaletica e divieto di sosta sulla base dell'orario dell'occupazione per lo svolgimento dell'attività, come riportato nelle singole autorizzazioni / concessioni.

Articolo 19 -

Decadenza del titolo abilitativo per attività commerciale su aree pubbliche

1. Il titolo abilitativo e la concessione del posteggio decadono nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui agli art. 11 e 12 della legge L.R. 62/2018;
2. Il titolo abilitativo decade anche nei casi in cui l'operatore:
 - a) Non inizi l'attività entro centottanta giorni dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione oppure dalla presentazione della SCIA, fatto salvo la facoltà del Comune di concedere una proroga su comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine. La

certificazione da presentarsi presso l'ufficio competente.

Articolo 20

Modalità di registrazione e di calcolo delle presenze dei concessionari

Il concessionario che non si presenti entro un'ora dall'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita sarà considerato assente e non potrà essere ammesso alla fiera per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

Al concessionario è fatto obbligo di presenziare per tutta la durata della fiera; in caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

I giorni di fiera vengono computati al fine del calcolo delle presenze. L'Amministrazione Comunale provvede ad annotare in apposito registro le presenze maturate nella fiera.

proroga non potrà essere superiore a 6 mesi;

- b) Non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato o posteggio fuori mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 87 della L.R. 62/2013; i giustificativi delle assenze devono pervenire al comune entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di inoltro tardivo il giustificativo è considerato nullo;
- c) In tutti gli altri casi previsti dall'art. 127 della L.R. 62/2018;

TITOLO 2 – MERCATI

Articolo 20 -

Mercato settimanale del sabato

1. Il mercato settimanale per il commercio al dettaglio dei generi alimentari e non alimentari si svolge ogni sabato nella Piazza del Mercato e nelle attigue, Piazza Lavagnini, Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Chiesa lato monte (per porzione), Via Azzarri ed in Via Pascoli.
2. Qualora il giorno del sabato cada nelle festività del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre il mercato si svolgerà nel giorno antecedente. Il dirigente del Settore potrà valutare richieste di posticipo che pervengano dagli operatori.
3. Nelle giornate di sabato ricomprese nel periodo di svolgimento della Fiera d'agosto i posteggi ubicati in Piazza Lavagnini saranno ricollocati in Via Barducci, Via Garibaldi e negli spazi che risultano liberi nelle altre sedi di mercato compresa Piazza Vittorio Veneto nel parcheggio antistante il palazzo comunale.
4. In occasione di ogni altra manifestazione che l'Amministrazione Comunale organizza nel corso dell'anno, il mercato potrà subire

spostamenti sulla base delle disposizioni del Dirigente del Settore, in accordo con il Servizio Mobilità ed il Comando di Polizia Municipale, dandone comunicazione alle associazioni di categoria.

5. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 19.00. Nel periodo estivo, individuato dal 15 giugno al 15 settembre, la chiusura è anticipata alle ore 13.30. Ai fini della tutela della qualità del mercato, le operazioni di smontaggio dei banchi non possono iniziare prima delle ore 18.30. Nei mesi di gennaio e febbraio le operazioni di smontaggio dei banchi non possono iniziare prima delle ore 18.00. Il posteggio dovrà essere lasciato libero non oltre le ore 20.30. Qualora il concessionario non sia presente negli orari stabiliti sarà considerato assente.
6. L'accesso all'area del mercato è consentito ai concessionari dalle ore 6.00 alle ore 08.00. In ogni caso, gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni attrezzatura destinata all'attività di vendita entro e non oltre le ore 8.30, fatto salvo il caso degli spuntisti.
7. Il concessionario che non si presenti entro le ore 8.00 sarà considerato assente e non potrà essere ammesso al mercato per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.
8. Il mercato del sabato ha durata giornaliera. Al fine di tutelare la qualità del mercato e la garanzia dell'offerta per i clienti, il concessionario che lasci il posto prima del termine ordinariamente previsto per la fine delle operazioni sarà considerato assente. L'assenza non sarà conteggiata, qualora l'assegnatario del posteggio produca nei giorni successivi idonea documentazione comprovante cause di forza maggiore. È fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

9. In deroga al principio generale di cui al punto precedente, è consentito assentarsi nel pomeriggio:
 - a) Agli alimentaristi, cui è fatto obbligo di presenziare comunque fino alle ore 13.00; in caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvi i casi di forza maggiore, debitamente documentati. in tal caso dovrà darne comunicazione agli addetti al controllo entro le ore 13.15 e lasciare libero il posteggio non oltre le ore 14.00.
10. I concessionari di posteggio, ad eccezione degli alimentaristi, possono smontare prima dell'orario previsto nel piano del commercio per un massimo di quattro (4) giornate lavorative all'anno; in tal caso dovranno darne comunicazione agli addetti al controllo entro le ore 13.15 e lasciare libero il posteggio non oltre le ore 14.00.
11. Non è computata nel calcolo delle assenze la mancata prosecuzione al mercato in caso di forti peggioramenti delle condizioni atmosferiche o altri casi di forza maggiore o nei casi previsti per gli imprenditori agricoli per i periodi fuori stagionalità delle loro produzioni.
12. Ai fini della partecipazione alla assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, la propria autorizzazione dalle ore 7.15 alle ore 07.45. L'assegnazione del posteggio alla spunta avverrà prioritariamente agli spuntisti con la stessa merceologia del posteggio assente.
13. Nel periodo invernale, alle ore 13.15, si procede ad assegnare i posteggi resisi liberi a metà giornata (punto 8) a coloro che, avendo partecipato alla assegnazione del mattino, non abbiano potuto svolgere la propria attività per mancanza di posteggi disponibili.
14. Qualora, a seguito di questa assegnazione suppletiva, vi siano ulteriori posteggi liberi è consentito agli operatori che non hanno

consegnato il titolo abilitativo la mattina ad occupare detti posteggi, con le modalità di cui ai commi precedenti. In tal caso, però, l'occupazione del posteggio non dà luogo al riconoscimento di alcuna presenza.

15. Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti o comunque nelle condizioni stabilite dal Regolamento in materia di pulizia e igiene urbana entro il termine dell'occupazione.

Articolo 21

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

L'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, così come definite dall'art. 2, comma 12, della Legge Regionale.

Nel caso di fiere che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale, saltuaria o non istituzionalizzata, si terrà conto delle presenze maturate dagli operatori sulla base di un titolo che possa considerarsi giuridicamente idoneo.

A parità di anzianità di presenza, si tiene conto della anzianità complessiva maturata dal richiedente, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

L'assegnazione dei posteggi riservati a soggetti portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, a soggetti aventi gli stessi requisiti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a coltivatori diretti occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai

Articolo 21 -

Mercati rionali

1. I mercati rionali per il commercio al dettaglio dei generi alimentari e non alimentari sono i seguenti:
 - a) Mercato di Viale Togliatti – Giardini Città di Mahbes;
 - b) Mercato di Quinto Basso;
 e si svolgono nei giorni e nei luoghi indicati nelle specifiche schede allegate al presente Regolamento, in conformità al piano.
2. Qualora il giorno stabilito per lo svolgimento del mercato cada nelle festività del 1^a gennaio, 25 aprile, 1^a maggio, 25 e 26 dicembre il mercato non si svolgerà. Il Dirigente competente potrà valutare richieste di anticipo o di posticipo che pervengano dagli operatori, sulla base della disponibilità dell'area e delle ripercussioni che possono verificarsi in conseguenza dello svolgimento del mercato in giornata diversa da quella prevista.
3. Le operazioni di vendita per i mercati rionali antimeridiani si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nel periodo dal 1^a settembre al 31 luglio di ogni anno solare. L'accesso all'area del mercato è consentito ai concessionari dalle ore 7.45 alle ore 8.00. In ogni caso gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all'attività di vendita entro e non oltre le ore 8.20, fatto salvo il caso degli "spuntisti" che dovranno essere nei posteggi entro le ore 8.15.

commi 1 e 3, prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti.

Ai fini della partecipazione alla assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, la propria autorizzazione dalle ore 8.00 alle ore 8.30.

4. Le operazioni di vendita per i mercati rionali pomeridiani si svolgono dalle ore 14.30 alle ore 19.30 nel periodo dal 1^a settembre al 31 luglio di ogni anno solare. L'accesso all'area del mercato è consentito ai concessionari dalle ore 14.15 alle ore 14.30. In ogni caso gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all'attività di vendita entro e non oltre le ore 14.45, fatto salvo il caso degli "spuntisti" che dovranno essere nei posteggi entro le ore 14.45.
5. Il concessionario che non si presenti entro le ore 8.00 per i mercati antimeridiani ed entro le ore 14.30 per i mercati pomeridiani sarà considerato assente e non potrà essere ammesso al mercato, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.
6. Sarà parimenti considerato assente il concessionario che, senza giustificato motivo debitamente documentato, abbandoni il mercato prima dell'orario consentito per l'attività di vendita.
7. Ai fini della partecipazione alla assegnazione alla spunta, gli interessati devono depositare presso gli addetti al controllo la propria autorizzazione dalle ore 7.45 alle ore 8.00 per i mercati rionali antimeridiani e dalle ore 14.15 alle ore 14.30 per i mercati pomeridiani.
8. Il posteggio e tutta l'area del mercato dovranno essere lasciati liberi e sgombri da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita, avendo cura di effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal Comune. Qualora l'area rimanga ingombra di rifiuti l'Amministrazione provvederà ad effettuare direttamente la pulizia imputando a tutti gli operatori presenti i costi sostenuti.
9. I mercati rionali potranno subire spostamenti in zone diverse del territorio comunale in occasione di manifestazioni programmate dall'Amministrazione Comunale dandone comunicazione alle associazioni di categoria.

Articolo 22 **Migliorie e scambio di posteggi**

Nel caso in cui nell'ambito della fiera si rendano liberi uno o più posteggi, prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione di tali posteggi liberi, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando riservato agli operatori già titolari di concessione, al fine di consentire loro il trasferimento in altro posteggio, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. h) della Legge Regionale.

Nel bando dovranno essere indicati i termini e le modalità, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

Il Comune rilascia la nuova concessione di posteggio sulla base di una graduatoria redatta tenuto conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nella fiera. A parità di presenza si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

E' consentito lo scambio di posteggio tra i concessionari. Allo scopo gli interessati devono presentare richiesta congiunta all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà al rilascio delle nuove concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Le nuove concessioni vengono rilasciate senza alcuna variazione o modifica degli spazi originariamente assegnati.

10. In casi particolari è consentita la realizzazione di mercati rionali straordinari, intesi come edizioni aggiuntive del mercato, con lo stesso organico delle edizioni ordinarie (comunque mai in contemporanea con il mercato settimanale del sabato).

TITOLO 3 – POSTEGGI STAGIONALI IN AMBITO DI FIERE

Articolo 22 - Fiera d'agosto

1. La Fiera d'agosto si svolge per dieci (10) giorni consecutivi a far data dall'ultimo venerdì di agosto nelle Piazze Lavagnini, del Mercato e Vittorio Veneto.
2. Nella Fiera è consentito vendere esclusivamente bevande, dolci, frutta secca e giocattoli.
3. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con proroga fino alle 1.00 del giorno successivo nell'ultimo giorno della fiera.
4. Il concessionario che non si presenti entro un'ora dall'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita sarà considerato assente e non potrà essere ammesso alla fiera per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati. Così come il concessionario che, senza giustificato motivo debitamente documentato, abbandoni il proprio posteggio prima dell'orario consentito per le operazioni di vendita.
5. Ai fini della partecipazione all'assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, la propria concessione dalle ore 10.00 alle ore 10.30.
6. È consentito ai concessionari di non rimuovere le attrezzature al termine della giornata. In ogni caso il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura della Fiera.

Articolo 23

Mancato pagamento delle somme dovute per l'occupazione del posteggio

Il mancato pagamento di tutte le somme dovute per l'occupazione del posteggio, siano esse dovute all'Amministrazione per canone di occupazione di suolo pubblico o ad altro titolo, oppure siano dovute ad altro soggetto per attività richieste dall'Amministrazione stessa, entro i termini previsti del presente regolamento o indicati da competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità per l'operatore di occupare il posteggio fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

La mancata regolarizzazione della posizione entro trenta giorni dal sollecito, comprensiva di eventuale sanzione accessoria ed interessi legai, comporta la decadenza dall'assegnazione del posteggio. Il sollecito viene inviato al titolare del posteggio e all'eventuale affittuario. La decadenza verrà disposta con apposito atto dirigenziale e debitamente comunicata al titolare del posteggio e dell'eventuale affittuario.

Il mancato pagamento del diritto fisso nel mercato settimanale e delle altre somme precedentemente dovute o relative a fiere da parte dell'operatore cosiddetto "spuntista" giornaliero o pomeridiano comporta la non acquisizione del punteggio nell'apposita graduatoria degli spuntisti e l'impossibilità di partecipare alla futura assegnazione di posteggi occasionalmente liberi fino al totale pagamento delle somme dovute.

Articolo 24

Decadenza e sospensione della autorizzazione

Articolo 23 - Mercato dei fiori

1. Il mercato dei Fiori si svolge ogni anno nei giorni 31 ottobre e 1^a novembre nella porzione superiore di Piazza del Mercato.
2. Qualora le giornate del 31 ottobre e del 1^a novembre cadano di sabato oppure, per qualsiasi altro motivo, interferiscano con lo svolgimento del mercato settimanale, la Fiera dei Fiori si svolgerà nei due giorni lavorativi antecedenti il 31 ottobre.
3. Nella Fiera è consentito vendere esclusivamente fiori e piante freschi, essiccati o finti.
4. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
5. L'accesso alla Fiera è consentito dalle ore 6.00 alle ore 8.00, fatto salvo il caso degli "spuntisti" che dovranno essere nei posteggi entro le ore 8.30.
6. Il concessionario che non si presenti entro un'ora dall'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita sarà considerato assente e non potrà essere ammesso alla fiera per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati, così come il concessionario che, senza giustificato motivo debitamente documentato, abbandoni il proprio posteggio prima dell'orario consentito per le operazioni di vendita.
7. Ai fini della partecipazione alla assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, la propria concessione dalle ore 8.00 alle ore 8.10.
8. Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura della Fiera.

TITOLO 4 - POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 24 - Individuazione

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano e sono riportati nelle schede allegate. I posteggi possono essere generici

Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale, costituiscono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto;
- il mancato utilizzo del posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio. Costituiscono cause di giustificazione la malattia, gravidanza e puerperio ed il servizio militare. Non costituiscono cause di giustificazione l'assenza per applicazione della sanzione della sospensione dell'autorizzazione e l'assenza per mancato pagamento delle somme relative alla occupazione del posteggio.

La decadenza dall'autorizzazione comporta di diritto la decadenza dalla concessione di posteggio.

L'autorizzazione è sospesa nei casi di cui all'art. 29, comma 3, del Decreto.

Articolo 25 Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, modificare, sospendere la concessione di posteggio qualora lo richiedano necessità di ordine pubblico, tecnico, igienico sanitario.

Si applica in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5, comma 8, e 11 della Legge Regionale.

Articolo 26 Circolazione pedonale e veicolare

o specializzati. Questi ultimi possono, a loro volta, essere individuati per tipologia merceologica o riservati ai produttori agricoli.

2. Può essere prevista un'operatività del posteggio limitata a periodi specifici in ragione della commercializzazione di particolari prodotti stagionali o di particolari flussi turistici.
3. Ad integrazione di quanto riportato nel Titolo 1, i seguenti articoli espongono specifiche proprie dei posteggi fuori mercato.

Articolo 25 - Svolgimento dell'attività

1. L'orario di esercizio del posteggio fuori mercato è stabilito con ordinanza sindacale.
2. L'operatore, al momento della partecipazione al bando dovrà riportare l'orario di esercizio previsto e la fascia oraria obbligatoria, minimo 3 ore, di esercizio dell'attività, durante la quale saranno svolte le operazioni di controllo per il rilevamento delle presenze.
3. Le variazioni della fascia oraria delle 3 ore obbligatorie possono essere effettuate con cadenza non inferiore a sei mesi, da comunicare al SUAP.
4. Il concessionario che non eserciti l'attività nelle 3 ore indicate nell'orario prescelto sarà considerato assente, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.
5. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi vengono riassegnati secondo i criteri previsti dall'art. 37 c. 3 della L.R. 62/2018.

Articolo 26 - Ampliamenti della superficie dei posteggi fuori mercato

L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del Piano, viene interdetta al traffico veicolare con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada, con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento.

CAPO II – FIERA D'AGOSTO

Articolo 27 Svolgimento

La Fiera d'Agosto si svolge per dieci (10) giorni complessivi a far data dall'ultimo venerdì di agosto nelle Piazze Lavagnini, Mercato e Vittorio Veneto.

Nella Fiera è consentito vendere esclusivamente bevande, dolci, frutta secca e giocattoli.

Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 10.00 alle ore 1.00.

E' consentito ai concessionari non rimuovere le attrezzature al termine della giornata. In ogni caso il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura della Fiera.

1. Non costituisce modifica al piano l'ampliamento di superficie dei posteggi fuori mercato, così come riportati nella successiva scheda, nel caso in cui l'area del posteggio non superi la superficie complessiva di mq. 30,00 innalzata a mq. 35,00 nella zona dell'Osmannoro, Per il rilascio dell'ampliamento dovranno essere verificate le condizioni di sicurezza e di assenza di vincoli.

TITOLO 5 – MERCATI E FIERE SPECIALIZZATE NEL SETTORE DELL'ANTIQUARIATO

Articolo 27 - Sesto Antiquaria

1. La Fiera nel settore dell'antiquariato denominata "Sesto Antiquaria" che si svolge la prima domenica di ogni mese escluso il mese di agosto ed, in edizione serale, il primo giovedì del mese di luglio nella Piazza Vittorio Veneto, zona pedonale, allo scopo di valorizzare e promuovere la zona centrale della città.
2. Nella Fiera è consentito vendere esclusivamente cose antiche e/o usate prive di valore artistico e/o storico.
3. Le operazioni di vendita si svolgono:
 - a) per l'edizioni giornaliere dalle ore 8.30 alle ore 20.00;
 - b) per l'edizione serale dalle ore 18.00 alle ore 23.30.
4. L'accesso alla Fiera è consentito:
 - a) per l'edizioni giornaliere dalle ore 7.00 alle ore 8.30, fatto salvo il caso degli "spuntisti" che dovranno essere nei posteggi entro le ore 8.40;
 - b) per l'edizione serale dalle ore 17.00 alle ore 18.00 fatto salvo il caso degli "spuntisti" che dovranno essere nei posteggi entro le ore 18.10.
5. Il concessionario che non si presenti entro l'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita sarà considerato assente e non potrà essere ammesso alla fiera per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

6. Al concessionario è fatto obbligo di presenziare per tutta la durata della fiera; in caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvi i casi di forza maggiore, debitamente documentati.
7. Ai fini della partecipazione alla assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, la propria autorizzazione nei seguenti orari:
 - a) per l'edizioni giornaliere dalle ore 8.15 alle ore 8.30;
 - b) per l'edizione serale dalle ore 17.45 alle ore 18.00.
8. Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura della Fiera.
9. Qualora il 1° settembre coincida con la prima domenica di tale mese per lo svolgimento del tradizionale Concerto in Piazza Vittorio Veneto il posteggio è garantito ai soli titolari di concessione che dovranno rendere libera l'area entro le ore 18,00 è sospesa l'assegnazione alla spunta dei posteggi liberi.
10. Qualora la domenica in cui è programmato lo svolgimento della tradizionale manifestazione "Svuota la cantina" coincida con la prima domenica del mese il posteggio è garantito ai soli titolari di concessione ed è sospesa l'assegnazione alla spunta dei posteggi liberi.

CAPO III – FIERA DEI FIORI

Articolo 28 Svolgimento

La Fiera dei Fiori si svolge ogni anno il giorno 31 ottobre ed il 1 novembre nella porzione superiore della Piazza del Mercato.

Qualora le giornate del 31 ottobre e del 1 novembre cadano di sabato oppure, per qualsiasi altro motivo, interferiscano con lo svolgimento del mercato settimanale la fiera dei fiori si svolgerà in date antecedenti o successive a quelle programmate per il mercato settimanale.

Nella Fiera è consentito vendere esclusivamente fiori e piante freschi, essiccati o

Articolo 28 - Partecipazione

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca, provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

finti.

Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

L'accesso alla Fiera è consentito dalle ore 6.00 alle ore 8.00.

Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura della Fiera.

TITOLO IV – FIERE PROMOZIONALI

Articolo 29 Criteri generali

La Fiera Promozionale è indetta dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 2 Legge Regionale, al fine di promuovere e/o valorizzare il centro storico o specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

Allo scopo, per esigenze particolari, il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dal Piano, previo confronto con le Associazioni di Categoria e con le Associazioni dei Consumatori.

In tal caso l'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 9 specificati nell'atto istitutivo.

In ogni caso, la partecipazione alle fiere promozionali potrà essere limitata ad operatori in possesso di particolari caratteristiche, in relazione al tipo di manifestazione.

Nel caso in cui la manifestazione assuma carattere di periodicità, il Comune è tenuto a procedere all'inserimento di questa all'interno del Piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, della Legge Regionale il Comune può affidare l'intera gestione delle fiere promozionali a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria.

Articolo 30 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi

3. Inoltre posso partecipare gli imprenditori, regolarmente iscritti in camera di commercio, che svolgono attività inerenti il settore dell'antiquariato.

Articolo 29 - Assegnazione dei posteggi in concessione

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione hanno validità dodicennale e sono rilasciate secondo le modalità di cui all'Articolo 9 -, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali;
 - b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
 - c) ad ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al precedente articolo 9, c. 5 lett. a) punto 1.

Articolo 30 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo 1.

Dal momento dell'inserimento nel Piano, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando nel quale sono specificati i posteggi da assegnare, nonché i termini, le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande.

L'assegnazione dei posteggi avviene in base ad una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità di presenza effettiva maturata nell'ambito del mercato;
- ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.

Per presenze effettive si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato.

L'assegnazione di posteggi a soggetti portatori di handicap avviene sulla base di una graduatoria specifica, formulata secondo i criteri di cui ai commi precedenti.

Articolo 31

Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati a produttori agricoli

L'assegnazione decennale dei posteggi riservati a produttori agricoli è formulata secondo i criteri di cui all'art. 31.

Per questa particolare categoria di soggetti, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese viene sostituito facendo riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963 ovvero alla data di presentazione della denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.

I titolari dei posteggi, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono comprovare la propria qualità di produttore agricolo a mezzo auto certificazione da presentarsi presso l'ufficio competente.

TITOLO 6 - COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 31 -

Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è svolto da soggetti in possesso dei titoli abilitativi di cui alla Legge Regionale, nonché dai produttori agricoli, in possesso dei titoli abilitativi di cui al precedente art. 3.
2. È consentito all'operatore fermarsi a richiesta del cliente dove consentito dalle norme sulla circolazione stradale. L'operatore può sostare sull'area pubblica non più di un'ora, salvo il caso in cui occorra un tempo maggiore per servire i clienti presenti sul posto; dopo di che è fatto obbligo all'operatore di spostarsi di almeno 500 metri.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con

Articolo 32

Modalità di registrazione e di calcolo delle presenze dei concessionari

Il concessionario che non si presenti entro l'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita sarà considerato assente e non potrà essere ammesso alla fiera per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

Al concessionario è fatto obbligo di presenziare per tutta la durata della fiera; in caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvi i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

L'Amministrazione Comunale provvede ad annotare in apposito registro le presenze maturate nella fiera.

Articolo 33

l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e non sia di ostacolo al traffico. Allo scopo gli organi di controllo, possono disporre oralmente, in qualsiasi momento, prescrizioni e l'allontanamento dell'operatore.

4. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito, nella fascia oraria 7.00 - 22.00.

Articolo 32 - Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
 - a) nell'area urbana ricompresa tra Viale Machiavelli, Via Pavese, Via Gramsci, Viale Giulio Cesare, Via della Querciola e Viale Ariosto;
 - b) nelle Autostrade (cat. A), nelle strade extraurbane secondarie (cat. C), nelle strade interquartiere (cat. DE) e nelle strade interzonali primarie, secondarie e complementari (cat. EF1, EF2, EF3) come da classificazione del Piano Urbano del Traffico vigente. Ad eccezione quindi di tutte le strade locali (cat. F4) nelle quali è consentita la sosta e nei parcheggi pubblici o di uso pubblico.
 - c) entro un raggio di 100 ml. da posteggi fuori mercato o da altri operatori già in esercizio.
2. Sul sito del comune è pubblicata una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

TITOLO 8- CONCESSIONI TEMPORANEE

Articolo 33 - Concessioni temporanee di posteggio

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

L'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione è

effettuata per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, così come definite dall'art. 2, comma 12, della Legge Regionale.

Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale, saltuaria o non istituzionalizzata, si terrà conto delle presenze maturate dagli operatori sulla base di un titolo che possa considerarsi giuridicamente idoneo

A parità di anzianità di presenza, si tiene conto della anzianità complessiva maturata dal richiedente, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

L'assegnazione dei posteggi riservati a soggetti portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, a soggetti aventi gli stessi requisiti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a soggetti iscritti al Registro delle Imprese diretti occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti.

Ai fini della partecipazione alla assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, la propria autorizzazione dalle ore 8.00 alle ore 8.30.

1. Le concessioni temporanee di suolo pubblico possono essere rilasciate nell'ambito di fiere o manifestazioni commerciali a carattere straordinario, organizzate dall'Amministrazione Comunale o da soggetti terzi, esclusivamente ad operatori in possesso di idoneo titolo abilitativo di cui alla Legge Regionale, ai produttori agricoli ed ai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, previa pubblicazione di apposito bando e nel rispetto dei requisiti e modalità stabilite dall'art. 36 della L.r. 62/2018 e s.m.i..
2. Le concessioni temporanee possono essere rilasciate al fine di:
 - a) Favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) Promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
 - c) Valorizzare iniziative di animazione, culturali, sportive e sociali.
3. Per il rilascio delle concessioni temporanee, il Comune, sentite le organizzazioni del commercio e quelle dei consumatori, indice un bando al quale viene dato idonea pubblicità. Nel bando devono essere indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, il numero dei posteggi, i criteri di priorità ed i termini per la presentazione delle domande.
4. In caso di feste, sagre, manifestazioni il soggetto organizzatore di iniziative di promozione del territorio, sportive, culturali o di altra natura, può individuare direttamente fino ad un massimo di 10 operatori su area pubblica, per l'effettuazione di attività di vendita nella manifestazione promossa. È a carico del soggetto organizzatore, la verifica delle regolarità degli operatori (iscrizione in CCIAA, regolarità contributiva, titoli abilitativi all'esercizio dell'attività), e trasmettere l'elenco dei soggetti partecipanti al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione.

5. Da parte dello stesso organizzatore o comunque nello stesso luogo, non può essere esercitata la facoltà prevista al comma 4 del presente articolo se non è trascorso almeno un anno dall'ultima manifestazione.
6. È fatta salva la facoltà di controllo da parte degli organi preposti. La Giunta Comunale con proprio atto determinerà le modalità per l'individuazione degli indirizzi con l'approvazione di un programma e l'eventuale affidamento in gestione a terzi.
7. Il rilascio delle autorizzazioni/concessioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'attività di vendita risulti compatibile con le finalità della iniziativa nell'ambito delle quali si colloca.

Articolo 34 Migliorie e scambio di posteggi

Nel caso in cui nell'ambito della fiera si rendano liberi uno o più posteggi, prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione di tali posteggi liberi, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando riservato agli operatori già titolari di concessione, al fine di consentire loro il trasferimento in altro posteggio, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. h) della Legge Regionale.

Nel bando dovranno essere indicati i termini e le modalità, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

Il Comune rilascia la nuova concessione di posteggio sulla base di una graduatoria redatta tenuto conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nella fiera. A parità di presenza si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

E' consentito lo scambio di posteggio tra i concessionari. Allo scopo gli interessati devono presentare richiesta congiunta all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà al rilascio delle nuove concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Le nuove concessioni vengono rilasciate senza

Articolo 34 - Attività Stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per un anno solare e che sono riferite a particolari prodotti stagionali (quali agrumi e funghi) o che interessano periodi legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e con quanto previsto dalle disposizioni in materia.

alcuna variazione o modifica degli spazi originariamente assegnati.

Articolo 35

Mancato pagamento delle somme dovute per l'occupazione del posteggio

Il mancato pagamento di tutte le somme dovute per l'occupazione del posteggio, siano esse dovute all'Amministrazione per canone di occupazione di suolo pubblico o ad altro titolo, oppure siano dovute ad altro soggetto per attività richieste dall'Amministrazione stessa, entro i termini previsti del presente regolamento o indicati da competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità per l'operatore di occupare il posteggio fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

La mancata regolarizzazione della posizione entro trenta giorni dal sollecito, comprensiva di eventuale sanzione accessoria ed interessi legai, comporta la decadenza dall'assegnazione del posteggio. Il sollecito viene inviato al titolare del posteggio e all'eventuale affittuario. La decadenza verrà disposta con apposito atto dirigenziale e debitamente comunicata al titolare del posteggio e dell'eventuale affittuario.

Il mancato pagamento del diritto fisso nel mercato settimanale e delle altre somme precedentemente dovute o relative a fiere da parte dell'operatore cosiddetto "spuntista" giornaliero o pomeridiano comporta la non acquisizione del punteggio nell'apposita graduatoria degli spuntisti e l'impossibilità di partecipare alla futura assegnazione di posteggi occasionalmente liberi fino al totale pagamento delle somme dovute.

Articolo 36

Decadenza e sospensione della autorizzazione

Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale, costituiscono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto;

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35 -

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Gli oneri relativi alla concessione dei posteggi su suolo pubblico, sono determinati sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
2. Per gli importi relativi al canone di occupazione di suolo pubblico e per le modalità di pagamento si deve far riferimento al Regolamento comunale in materia (COSAP), al quale si rinvia.
3. Nel caso in cui il posteggio sia dotato di allacciamento all'impianto di erogazione di energia elettrica, ogni operatore, assegnatario di posteggio, è tenuto al rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione per la gestione e la manutenzione dell'impianto elettrico a servizio del mercato. L'ammontare del rimborso, di tipo forfettario, è stabilito con deliberazione di Giunta Comunale, per i diversi settori merceologici stabiliti dalla legge.

Articolo 36 -

Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si applica quanto previsto dalla legge regionale e dalle altre disposizioni legislative vigenti.
2. Il mancato rispetto delle limitazioni e dei divieti stabiliti nel presente Regolamento

- il mancato utilizzo del posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio. Costituiscono cause di giustificazione la malattia, gravidanza e puerperio ed il servizio militare. Non costituiscono cause di giustificazione l'assenza per applicazione della sanzione della sospensione dell'autorizzazione e l'assenza per mancato pagamento delle somme relative alla occupazione del posteggio.

La decadenza dall'autorizzazione comporta di diritto la decadenza dalla concessione di posteggio.

L'autorizzazione è sospesa nei casi di cui all'art. 29, comma 3, del Decreto.

Articolo 37 **Revoca della concessione**

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, modificare, sospendere la concessione di posteggio qualora lo richiedano necessità di ordine pubblico, tecnico, igienico sanitario.

Si applica in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5, comma 8, e 11 della Legge Regionale.

Articolo 38 **Circolazione pedonale e veicolare**

L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del Piano, viene interdetta al traffico veicolare con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada, con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento.

CAPO II – SESTO ANTIQUARIA

Articolo 39 **Svolgimento**

Sesto Antiquaria si svolge ogni prima domenica dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre ed ogni primo giovedì di luglio in edizione serale nella Piazza Vittorio Veneto, allo scopo di valorizzare e promuovere la zona centrale della città.

Nella Fiera è consentito vendere esclusivamente cose antiche e/o usate prive di valore artistico e/o storico.

saranno sanzionati ai sensi della L.R. 23.11.2018 n. 62.

3. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa di Euro 250,00 in applicazione dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 37 - **Schede allegate**

1. Le schede allegate al presente Regolamento formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 38 - **Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla legge.

Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.30 alle ore 20.00; per l'edizione serale le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 18.00 alle ore 23.30.

L'accesso alla Fiera è consentito dalle ore 7.00 alle ore 8.30; per l'edizione serale l'accesso è consentito dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombrato da rifiuti entro un'ora dalla chiusura della Fiera.

CAPO III – ARCOBALENI

Articolo 40

Svolgimento

Arcobaleni – Fiera dei prodotti dell'agricoltura biologica si svolge ogni secondo e quarto sabato dei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre nel giardino pubblico adiacente alla Piazza IV Novembre, allo scopo di promuovere e valorizzare i prodotti dell'agricoltura a metodo biologico.

Nella Fiera è consentito vendere esclusivamente generi alimentari prodotti con il metodo biologico, e generi non alimentari legati alla produzione con metodi naturali.

Agli operatori è fatto obbligo di esporre presso il banco di vendita la certificazione comprovante la qualifica di produttore con metodo biologico.

Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

L'accesso alla Fiera è consentito dalle ore 7.00 alle ore 8.00.

Il posteggio deve essere lasciato libero e sgombrato da rifiuti entro un'ora dalla chiusura della Fiera.

TITOLO V – POSTEGGI FUORI

MERCATO

Articolo 41

Individuazione e criteri di assegnazione

I posteggi fuori mercato sono individuati all'atto dell'approvazione del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e risultano da apposito allegato che ne individua la localizzazione, le dimensioni, la tipologia merceologica e l'eventuale riserva a particolari categorie di operatori (produttori agricoli, giovane impresa, portatori di handicap ecc.),

periodo di operatività del posteggi o, eventualmente limitato a periodi specifici in ragione della commercializzazione di particolari prodotti stagionali o di particolari flussi turistici.

Qualora l'assegnatario chieda l'ampliamento della superficie del posteggio fuori mercato, il Dirigente del settore competente, verifica l'assenza dei vincoli ed impedimenti di ordine tecnico, autorizza con proprio atto di concessione l'aumento della superficie del posteggio nella misura consentita senza necessità di modifiche al presente Piano.

La dimensione complessiva di ciascun posteggio non potrà comunque essere superiore a mq 35,00 in zona Osmannoro ed a mq 25,00 nelle altre zone del territorio comunale.

Al fine dell'assegnazione dei posteggi liberi l'Amministrazione Comunale redige apposito Bando. Il Bando viene pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune e sulla rete civica comunale. Di tale pubblicazione viene data contestuale comunicazione alle associazioni di Categoria.

Nel Bando dovranno essere specificati i posteggi da assegnare, nonché i termini, le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande.

Il Comune rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione sulla base di una graduatoria formata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

1. anzianità di esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio del Comune di Sesto Fiorentino (verrà tenuto conto delle verifiche effettuate dalla Polizia Municipale e di altri titoli presentati dagli Operatori, purché giuridicamente idonei);
2. possesso di autorizzazione al commercio itinerante rilasciata da uno dei seguenti Comuni: Sesto Fiorentino, Signa, Cadenzano, Campi Bisenzio;
3. possesso del minor numero di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica;
4. anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di Iscrizione

nel Registro delle Imprese in qualità di imprenditore ambulante.

Si conferma che è vietato occupare il posteggio con attrezzature non immediatamente rimovibili. Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce abuso edilizio e quindi sanzionato secondo le disposizioni e le procedure previste dalla normativa di riferimento.

Articolo 42

Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati a produttori agricoli

L'assegnazione decennale dei posteggi fuori mercato riservati a produttori agricoli formulata secondo i criteri di priorità indicati nell'articolo che precede; per il calcolo dell'anzianità complessiva si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata ai sensi della legge 59/1963, o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività presentata ai sensi del D. Lgs. 18.5.2001 n. 228 e al possesso di autorizzazione al commercio rilasciata dai comuni di Sesto F.no, Campi B.zio, Signa o Calenzano).

Articolo 43

Svolgimento dell'attività

In linea generale e salvo diversa indicazione riportata nell'allegato contenente le caratteristiche dei posteggi fuori mercato, il concessionario è libero di determinare gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio, in base alle esigenze dell'utenza, nella fascia oraria 7.00 – 22.00, non superando il limite delle tredici ore giornaliere.

Dal 15 giugno al 15 settembre è data facoltà agli imprenditori ambulanti del settore alimentare di estendere l'orario di apertura fino alle ore 24.00 e fino alle ore 02,00 in concomitanza della Fiera D'Agosto nel giorno di svolgimento dello spettacolo pirotecnico, nel rispetto del limite massimo delle tredici ore giornaliere e previa comunicazione al competente ufficio comunale. Tale facoltà può essere esclusa con ordinanza sindacale.

Per quanto non disciplinato in questa sede si applica integralmente quanto disposto dalla ordinanza sindacale in materia di orari degli esercizi commerciali.

Il concessionario che non eserciti l'attività per almeno 3 ore rispetto all'orario prescelto sarà considerato assente, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi non vengono riassegnati.

Articolo 44

Mancato pagamento delle somme dovute per l'occupazione del posteggio

Il mancato pagamento di tutte le somme dovute per l'occupazione del posteggio, siano esse dovute all'Amministrazione per canone di occupazione di suolo pubblico o ad altro titolo, oppure siano dovute ad altro soggetto per attività richieste dall'Amministrazione stessa, entro i termini previsti del presente regolamento o indicati da competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità per l'operatore di occupare il posteggio fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

La mancata regolarizzazione della posizione entro trenta giorni dal sollecito, comprensiva di eventuale sanzione accessoria ed interessi legai, comporta la decadenza dall'assegnazione del posteggio. Il sollecito viene inviato al titolare del posteggio e all'eventuale affittuario. La decadenza verrà disposta con apposito atto dirigenziale e debitamente comunicata al titolare del posteggio e dell'eventuale affittuario.

Articolo 45

Decadenza e sospensione della autorizzazione

Costituiscono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto;
- il mancato inizio dell'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la possibilità di proroga, per non più di sei mesi, da concedersi da parte dell'Amministrazione Comunale per comprovati motivi;
- il mancato utilizzo del posteggio per più di un terzo del periodo di operatività del posteggio nel corso dell'anno solare. Costituiscono cause di giustificazione la

malattia, gravidanza e puerperio ed il servizio militare. Non costituiscono cause di giustificazione l'assenza per applicazione della sanzione della sospensione dell'autorizzazione e l'assenza per mancato pagamento delle somme relative alla occupazione del posteggio.

La decadenza dall'autorizzazione comporta di diritto la decadenza dalla concessione di posteggio.

L'autorizzazione è sospesa nei casi di cui all'art. 29, comma 3, del Decreto.

Articolo 46

Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, modificare, sospendere la concessione di posteggio qualora lo richiedano necessità di ordine pubblico, tecnico, igienico sanitario.

Si applica in ogni caso quanto disposto dalla vigente normativa Regionale e Statale.

Articolo 47

Ampliamento temporaneo della superficie

Al titolare del posteggio fuori mercato su area pubblica del settore alimentare è consentito chiedere di occupare temporaneamente un'area pubblica nel periodo estivo da adibire a somministrazione di alimenti e bevande con le modalità e nel rispetto delle regole stabilite con ordinanza sindacale per gli esercenti del settore alimentare in sede fissa.

Nel periodo estivo la somma delle superfici occupate, con il posteggio in concessione decennale e l'occupazione temporanea adibita a somministrazione, non può superare i 50,00 mq complessivi.

Articolo 48

Circolazione pedonale e veicolare

Il Comune provvederà a delimitare l'area del posteggio con segnaletica orizzontale che sarà interdetta alla sosta nell'orario consentito per l'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente.

TITOLO VI – COMMERCIO

ITINERANTE

Articolo 49

Modalità di svolgimento

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto da soggetti in possesso della autorizzazione di cui alla lett. b) dell'art. 28, comma 1, del Decreto, da soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui alla lett. a) dell'art. 28, comma 1, del Decreto, nonché da produttori agricoli.

E' consentito all'operatore fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica non più di un'ora, salvo il caso in cui occorra un tempo maggiore per servire i clienti presenti sul posto; dopo di che, è fatto obbligo all'operatore di spostarsi di almeno 500m. E' vietato sostare di nuovo nello spazio precedentemente occupato.

L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito a condizione che la sosta del veicolo sia compatibile con le disposizioni che regolano la circolazione stradale e che non sia di ostacolo al traffico. Allo scopo la Polizia Municipale può disporre oralmente, in qualsiasi momento, l'allontanamento dell'operatore.

Articolo 50

Zone vietate

L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:

- nell'area urbana ricompresa tra il Viale Machiavelli, la Via Gramsci, il Viale Ferraris ed il Viale Ariosto;
- nelle strade interquartiere e di distribuzione primaria, nonché nelle strade di quartiere e distribuzione interna, così come identificate dalla "Classifica funzionale della rete stradale", allegata (All. A) al Regolamento Viario;
- entro un raggio di 100m da posteggi fuori mercato o altri operatori già in esercizio. Presso l'Ufficio Commercio, il Comando Polizia Municipale e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 51

Orari

Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 52

Produttori agricoli

Ai produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante si applicano le norme di cui al presente titolo nonché quanto disposto dall'art.10, comma 3, del presente regolamento.

TITOLO VII – CONCESSIONI

TEMPORANEE

Articolo 53

Concessioni temporanee

Le concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente ad operatori in possesso della autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a e b del Decreto, ai produttori agricoli ed ai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, nell'ambito, per questi ultimi, delle sole fiere promozionali.

Le concessioni temporanee possono essere rilasciate esclusivamente:

- a) nell'ambito di fiere promozionali non inserite nel Piano, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del presente regolamento;
- b) nell'ambito di sagre, feste, manifestazioni ed iniziative di varia natura, organizzate dalla stessa Amministrazione Comunale o da soggetti terzi; in tal caso l'attività di vendita dovrà costituire la parte non prevalente della manifestazione e non dovrà in alcun modo essere riconducibile alla fiera promozionale
- c) nell'ambito di iniziative culturali sportive e di altra natura che si configurino come riunioni straordinarie di persone.

Nel caso di cui alla lett. a) del precedente comma, ai fini del rilascio delle concessioni,

l'Amministrazione provvede ad adottare specifico bando entro ____ giorni dallo svolgimento della fiera ed a comunicarlo alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio comunale. Le concessioni vengono rilasciate sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di cui all'art. 31 del presente regolamento.

In caso di sagre, feste, manifestazioni ecc. di cui alla lett. b) del precedente comma, il soggetto organizzatore è tenuto a presentare programma dettagliato della manifestazione nel quale siano indicate le specializzazioni merceologiche

interessate, gli spazi richiesti e la loro localizzazione, l'elenco nominativo degli operatori interessati, nonché gli estremi dei titoli autorizzatori in possesso di questi ultimi.

Nel caso di cui alla lett. c) del precedente comma, la concessione viene rilasciata a domanda dell'interessato. In caso di domande concorrenti si applicano i criteri di cui all'art. 31 del presente regolamento.

Il rilascio delle concessioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'attività di vendita risulti compatibile con le finalità della iniziativa nell'ambito delle quali si colloca.

Le concessioni temporanee vengono rilasciate per i periodi interessati dalle manifestazioni cui afferiscono anche al di fuori delle aree individuate dal Piano.

TITOLO VIII– NORME FINALI

Articolo 54

Sanzioni

Chiunque violi le limitazioni, gli obblighi ed i divieti stabiliti dal presente regolamento è punito con le sanzioni di cui all'art. 29 del Decreto.

Articolo 55

Graduatoria

La graduatoria per le assegnazioni temporanee nel mercato settimanale redatta ai sensi della Legge n. 112/1991 verrà aggiornata ed adeguata alle nuove disposizioni normative.

Articolo 56

Abrogazioni

E' abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme del presente regolamento ed in particolare la delibera del Consiglio Comunale n. 338 del 20 giugno 1978 – Approvazione del nuovo regolamento del mercato settimanale - e successive modifiche ed integrazioni, le delibere del Consiglio Comunale n. 233 del 29 marzo 1988 e n. 43 del 9 maggio 1994 – Approvazione del regolamento della Fiera dei prodotti dell'agricoltura ecologica "Arcobaleni", la delibera della Giunta Comunale n. 1291 del 18 settembre 1995 – Trasferimento della sede della Fiera dei prodotti dell'agricoltura ecologica "Arcobaleni" da P.zza De Amicis a P.zza della Costituzione, nonché la

delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 22 aprile 1970 – Disciplina della concessione di licenze per venditori ambulanti sulla strada panoramica dei colli alti - e la delibera della Giunta Comunale n. 249 del 17 marzo 1997 – Disciplina del rilascio di autorizzazioni per il commercio ambulante sulla strada panoramica dei colli alti nel periodo estivo -.

Articolo 57

Norma transitoria

Fino alla prima data utile per la pubblicazione dei bandi per le assegnazioni decennali di posteggio, è consentito rilasciare autorizzazioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto e dalla Legge Regionale, nonché dei principi generali contenuti nel presente regolamento.